



theFuture ofScience andEthics

Rivista scientifica a cura del Comitato Etico
della Fondazione Umberto Veronesi

Volume 1 numero 2 ■ novembre 2016



**Fondazione
Umberto Veronesi**
– per il progresso
delle scienze

Articoli

Big Data, Sed Data.
L'era degli algoritmi,
dal potere dei dati
al mistero della
narrativa

*Big Data, Sed Data.
The era
of algorithms,
from the power
of data to the
enigma of narrative*

GIANNI RIOTTA
griotta@Princeton.edu

AFFILIAZIONE
Princeton University, NJ, USA

ABSTRACT

Il testo propone un'analisi del ruolo e dell'impatto che la scienza dei Big Data può avere per la società contemporanea. Partendo da una breve ricostruzione storica, l'articolo delinea quali scenari presenti e futuri si aprano oggi per la scienza, l'economia, l'etica e la politica alle porte di una nuova rivoluzione globale che riguarda come i dati possono essere generati, conservati e interpretati.

ABSTRACT

The text analyses the role and impact that Big Data science might have on contemporary society. Departing from a brief historical reconstruction, the article outlines the present and future scenarios for science, economy, ethics and politics that emerge at the dawn of a global revolution that concerns how data are currently produced, stocked, and interpreted.

KEYWORDS

Big Data
Big Data

Rivoluzione dell'informazione
Information revolution

Diritti politici
Political rights

Quando gli amici della rivista mi hanno commissionato un articolo sui Dati ho aderito con entusiasmo, lieto di collaborare con l'amico Umberto Veronesi. Dal Corriere della Sera alla Stampa, dal Tg1 al Sole 24 Ore, Umberto mi aveva sempre offerto totale disponibilità di scienziato, medico, umanista, per affermare diritti alla conoscenza e alla libertà di ricerca. Ma lo studioso non era che una parte di Veronesi, accanto c'era l'uomo, con gli affetti familiari, la verve, l'energia, la cultura, l'allegria, la gioia di vivere. Non dimenticherò mai, quando mia madre ebbe ad ammalarsi, come Umberto si sia prodigato in consigli, interventi, sostegno, salvandole la vita con i suoi collaboratori. Mancherà ora a chi gli voleva bene, alla scienza, all'Italia e a me, tanto. Questo articolo, in questa rivista che gli era preziosa, è dedicato dunque alla memoria di Umberto Veronesi.

Nel 1424, la biblioteca dell'Università di Cambridge conteneva 122 volumi, quanto un uomo, pur nella vita più breve del XV secolo, poteva aspirare a leggere tutti e almeno un paio di volte. Un vescovo italiano, intorno al 1420, impiegò tre tipografi stampatori per creare in circa tre mesi trecento volumi, mentre un monaco amanuense ne copiava a stento un centinaio nell'intera vita, aguzzando la vista e gelando nell'insonnabile *Scriptorium*. Nel XIX secolo lo Zar poteva spedire un protocollo urgente ai suoi dignitari in Siberia e sperare che il suo diktat li raggiungesse in sei mesi, per poi attendere la tremebonda risposta in un periodo di tempo altrettanto lungo, a patto che l'inverno fosse clemente. Per scambiarsi il primo telegramma attraverso l'Oceano Atlantico, la Regina Vittoria a Londra e il presidente americano Buchanan a Washington restarono trepidanti per diciotto ore, finché il 16 agosto 1858 il messaggio non sbucò dal cavo lungo duemila miglia. Durò poco, già in settembre andò fuori uso, ma che le notizie potessero diffondersi in ore e non più in settimane o mesi, stregò i nostri antenati. Oggi gli esperti di Big Data parlano di yottabyte, unità di misura dell'informazione pari a unità bit 8.000.000.000.000.000.000.000.000, e calcolano quante unità servano a immagazzinare Google, quante per Facebook, o per l'intero web, che spesso raddoppia e triplica la sua riserva di informazione in un attimo rispetto agli amanuensi¹. La diffusione dei dati, poco importa

Big Data,
Sed Data.
L'era degli
algoritmi,
dal potere
dei dati
al mistero
della narrativa

Articoli

quanto imponenti, avviene in tempo reale. L'intera Library of Congress americana, la formidabile biblioteca che raccoglie a Washington lo scibile umano, conta su oltre 10 petabytes (10^{16} bytes), ma viene inesorabilmente superata dal web nell'autunno del 2012.

Il lettore non si faccia troppi scrupoli nel cercare di afferrare la vastità di queste cifre, gli studiosi Kenneth Niel Cukier e Viktor Mayer Schönberger ne offrono una immagine grafica: il web ha tanti dati quanti ne potete trascrivere in vecchi CD, da allineare poi in cinque colonne parallele, su e giù dalla Terra alla Luna². Ma sono appunto immagini fantastiche, senza senso diretto nella nostra percezione umana: la rivoluzione dei Big Data non sta nella loro sterminata massa, chiara a chiunque in una giornata abbia avuto accesso al web, usato una carta di credito, mandato una mail, usato un Gps, un Bancomat o un Telepass, banali atti quotidiani generatori di dati. Sta nel filo che noi umani riusciremo, o non riusciremo, a tessere attraverso i dati, per governarli in una narrativa comprensibile, razionale, scientifica. La sfida in corso nel XXI secolo, nella società, nelle aziende, nelle università, in politica, economia e cultura, è questa: chi navigherà, e con quali algoritmi di selezione e narrativa semantica, i dati? Gli algoritmi come saranno organizzati? Che "pregiudizi" riceveranno in eredità dai loro sviluppatori umani³? Chi ha accesso ai dati? In Europa la politica difende i cittadini, negli Usa le aziende chiedono priorità. E lo Stato ha o no diritto ad accedere ai dati del telefonino di un terrorista, come nel caso che ha opposto in California Apple ed Fbi dopo la strage di San Bernardino⁴? Lo scandalo dei metadati dello spionaggio americano Nsa, rivelati dall'ex agente Snowden, parla solo di questa sindrome: chi governa i dati, governa il XXI secolo, come il vapore nel XIX, petrolio e nucleare nel XX.

Big Data è un concetto difficile da definire; se sappiamo con precisione che ad usare il termine "software" per la prima volta fu un matematico di Princeton University, John Tukey, nel 1958 su "American Mathematical Monthly", è in corso una battaglia per l'onore del battesimo di Big Data⁵. Francis X. Diebold, economista dell'Università di Pennsylvania, ha scritto un paper dal titolo "A Personal Perspective on the Origin(s) and Development of 'Big Data': The Phenomenon, the Term, and the Discipline" datando l'uso al 2000⁶, ma gli contendono il titolo John Mashey e altri col-

laboratori di Silicon Graphics già da metà anni Novanta, gli informatici Weiss e Indurkha, il data analyst Douglas Laney di Garter⁷. Non si tratta di una inutile acribia filologica, indagare sulla genesi dei Big Data illustra magnificamente il carattere multidisciplinare della disciplina, dove matematici, fisici, statistici, informatici, economisti, microbiologi, neuropsichiatri, epidemiologi, designer, videografici, webmaster, giornalisti, semantici, sono tutti, volta a volta, indispensabili nel creare dai dati un coerente algoritmo e conseguenti modelli di rappresentazione, analitici e di narrativa.

Per le aziende, da Wall Street, all'economia industriale classica alla *new economy* digitale, i Big Data sono spesso già in *house*, accumulati in anni, se non decenni di lavoro. Serve però ricrearli in un modello razionante, capace di aiutare il *management* nelle decisioni. Consideriamo, solo per fare un esempio, l'industria delle assicurazioni, dove previsioni del tempo, delle epidemie, dei disastri naturali, dei movimenti sociali ed economici, diventano ora assai più cogenti e predittivi di un tempo, permettendo di assicurare non più vaste fasce omogenee di popolazione divise per età, censo, sesso, residenza, ma singoli individui, maschi, femmine, giovani, anziani, con polizze individuali *ad hoc*⁸.

Qui sorge uno dei dilemmi morali che punteggiano il nuovo mondo dei dati: quando le mappature genetiche saranno completate, e quindi ciascun essere umano saprà alla nascita a quali malattie genetiche è esposto, chi dovrà controllare le informazioni? Le compagnie potranno dire, fammi leggere il tuo genoma completo e ti dimezzo la polizza, o sarà vietato? E come useranno i datori di lavoro queste informazioni? Cinquemila dipartimenti di polizia di varie città americane, da Boston a Chicago, usano i dati della compagnia Coplogic (gioco di parole che suona Logica da Sbirro)⁹ per prevenire criminalità e disordini in anticipo, analizzando la conversazione sociale sulla rete, gli eventi programmati nelle aree a rischio, i movimenti di certi individui o gruppi collettivi. I risultati son buoni per l'ordine pubblico ma fanno alzare subito le orecchie di chi difende la *privacy*, come il gruppo Palantir Technologies di Palo Alto, in California, che teme una persecuzione da algoritmo fissata contro certi ceti urbani¹⁰. Perfino l'automobile senza pilota, o il Tir guidato da robot, Gps e sensori che la precederà, pongono dilemmi etici: salvare la vita degli occupanti o di un

pedone, rischiare una manovra che investe un solo passante salvando un gruppo, proteggere il veicolo o un animale, annullare il pilota se innestasse un'azione kamikaze¹¹?

In politica è stato il presidente Barack Obama, con qualche timidezza nel 2008 e con poderoso spiegamento di forze tecnologiche nel 2012, a impugnarne i Big Data con successo. Ad ogni elettore, spiega la studiosa Zeynep Tufekci¹² del Berkman Center for the Internet and Society presso Harvard University, veniva assegnato un certo punteggio, in scala, per calcolare quanto fosse disposto a votare per il partito democratico e quanto fosse solito poi recarsi davvero alle urne. Il "vault", una banca dati custodita a Chicago, indica dunque su quali elettori fare leva e quali abbandonare, specificando l'invio di mail ecologiste a chi è abbonato a una rivista ambientalista, sulle armi ai cacciatori, sulla Cina a chi ha cognome cinese e via dicendo¹³.

La deformazione che questo processo ha indotto sul dibattito democratico è stata però drammatica, e imprevedibile dai suoi tecnocratici registi. Anziché, almeno in astratto, rivolgersi all'intero corpo elettorale come nell'epoca della democrazia di massa, il leader mira solo, grazie a dati ed algoritmi, a mobilitare la sua base, polarizzando inevitabilmente il dibattito e gli umori profondi, già scossi dalla crisi finanziaria del 2008 e dalla crisi della classe operaia e del ceto medio, seguita ai processi internazionali di automazione. I social media poi, grazie all'effetto delle *echo chambers*, comunità di cittadini che la pensano allo stesso modo e che, inevitabilmente, gli algoritmi di Google e Facebook tendono a raccogliere insieme, completano l'effetto tribale. Ciascuno di noi si ritrova online a ragionare solo con chi la pensa come lui, e se nel calcio o nei consumi privati questo può essere divertente in politica e nella cultura ha effetti nefasti nella chiusura mentale, studiati da Nicholas Carr e Cass Sunstein¹⁴. Il fisico italiano Walter Quattrocchi, docente all'Imt di Lucca, è stato uno dei pionieri degli studi sulle false notizie (con Farida Vis del World Economic Forum), i greggi culturali online e le *echo chambers*, notando come il dibattito online si isterilisce, grazie alla manipolazione dei dati, in un muro contro muro senza maturazione collettiva¹⁵.

Le elezioni appena concluse negli Stati Uniti però offrono agli analisti

nuove, contraddittorie evidenze. Il presidente Obama ha offerto alla candidata del suo partito, Hillary Clinton, il supporto della banca dati comune, da cui per qualche tempo era stato escluso, in punizione, il senatore socialista Bernie Sanders alle primarie. E la campagna della ex segretario di Stato ha seguito la falsariga del 2012, puntando alla base identificata degli elettori via dati. Il neo presidente repubblicano Donald Trump ha invece contraddetto il modello dominante negli ultimi anni, sbaragliando gli avversari di partito nelle primarie, e i democratici con una sorpresa straordinaria, malgrado, a lungo, il partito gli abbia negato, o concesso solo in parte, accesso ai dati. Nate Silver, studioso di dati che per il New York Times ha previsto Stato per Stato con precisione i risultati delle ultime presidenziali fino al 2012, dava ancora nella scorsa primavera solo il 2% di chance di nomination a Trump, tenendola appena intorno al 20% nella fase finale della corsa. In un suo libro, Bibbia degli studiosi di dati¹⁶, Silver postulava come il fiuto, il naso, l'istinto delle professioni, venga oggi superato dallo studio dei dati, dal baseball, all'economia, alla scienza. Anziché lavorare su campioni limitati, come da sempre fanno gli scienziati empirici, i Big Data permettono di elaborare teorie e conclusioni su sterminate campionature, fino all'insieme totale dei casi, N=Tutto. Silver insegnava dunque a diffidare dall'esperienza personale, anche nel baseball, nello sport, e anche grazie a "nerd" come lui perfino il calcio oggi si nutre di Big Data¹⁷.

Donald Trump invece è partito contraddicendo ogni dato, "di pancia" come si sarebbe detto un tempo. Ha condotto una campagna senza mai badare agli *spin doctor*, agli uomini dati, alle statistiche, spesso facendo l'opposto di quanto veniva da loro indicato. In una qualche ancestrale, primitiva comunicazione Trump ha raggiunto, via tv, media, giornali, social e comizi, la coscienza di chi non si sentiva rappresentato dalle infinite caselle, tutte uguali, degli algoritmi, scaldandone le emozioni. Solo alla fine si è rivolto a una azienda di studio dei dati, Cambridge Analytica, che però predilige un approccio psicologico, non quantitativo, ricercando gli atteggiamenti culturali e morali degli elettori, e allineandoli in parallelo alla proposta dei candidati. Trump ribalta il modello Obama 2012 non va a ricercare i propri elettori per identificarli grazie ai dati, lascia esplodere il messaggio populista e sanguigno online e poi esplo-

ra chi lo segue nelle *echo chambers*, mobilitandolo¹⁸. La vittoria di Trump non segna, come qualche sempliciotto ha provato a sostenere nell'eterno luddismo italiano, la fine dei sondaggi, dei Big Data, della politica con gli algoritmi¹⁹, che resteranno con noi a lungo. È però un monito solenne contro le cifre senza anima, le catene analitiche senza messaggio, i Big Data senza narrativa, come il World Economic Forum aveva predetto da tempo. Illudersi che, dalla medicina allo sport, la politica e l'economia, i dati cessino di essere il nostro pane quotidiano è follia.

Cadere nel miraggio di dati che parlano senza la nostra fatica di comprensione e rappresentazione è però come pensare di farsi una cultura, comprando l'intera biblioteca di Babel ma senza mai aprire un libro²⁰.

BIBLIOGRAFIA

- Carr, Nicholas (2011), *Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello*, trad. it. Raffaello Cortina, Milano.
- Mayer-Schönberger, Viktor, Cukier, Kenneth N. (2013), *Big data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà*, trad. it. Garzanti, Milano.
- Riotta, Gianni (2013), *Il web ci rende liberi?*, Einaudi, Torino.
- Riotta, Gianni (2014), *Is the web really a gift from God?*, World Economic Forum, <https://www.weforum.org/agenda/2014/06/digital-media-strategy>.
- Silver, Nate (2013), *Il segnale e il rumore*, trad. it. Fandango, Roma.

NOTE

1. <http://gizmodo.com/5955437/the-internet-archive-has-now-saved-a-whopping-10000000000000000-bytes-of-data>

2. Mayer-Schönberger & Cukier 2013.

3. Che un algoritmo possa avere “pregiudizi” sorprende di solito il lettore non addetto ai lavori, ma basta riflettere che si tratta solo di un “filtro” redatto da un essere umano per cogliere, o non cogliere, certi dati: riflette dunque sempre personalità, cultura e motivazioni del suo autore, con rischio di discriminazioni e intolleranze: http://www.nytimes.com/2015/07/10/upshot/when-algorithms-discriminate.html?_r=0

4. techcrunch.com/tag/apple-vs-fbi/

5. <http://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/01/the-origins-of-big-data-an-etymological-detective-story/>

6. <https://economics.sas.upenn.edu/pier/working-paper/2012/origins-and-development-term-%E2%80%99Cbig-data>

7. <http://blogs.gartner.com/doug-laney/deja-vvvue-others-claiming-gartners-volume-velocity-variety-construct-for-big-data/>

8. <https://www.ft.com/content/3273a7d4-00d2-11e6-99cb-83242733f755>

9. <https://www.coplogic.com/>

10. <http://www.nytimes.com/2016/11/07/technology/the-risk-to-civil-liberties-of-fighting-crime-with-big-data.html>

11. <http://moralmachine.mit.edu/http://ed.ted.com/lessons/the-ethical-dilemma-of-self-driving-cars-patrick-lin>

12. <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4901>

13. Riotta 2013.

14. Carr 2011; Cass Sunstein, “Echo Chambers” Princeton University Digital Books, <https://press.princeton.edu/sunstein/echo.pdf>

15. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2795110

16. Silver 2013.

17. Allenando il Manchester City l'allenatore italiano Roberto Mancini modificò, secondo le raccomandazioni del team dati, il modo di tirare i calci d'angolo, migliorando il quoziente di gol. La vicenda sollevò infinite polemiche, come sempre nel soccer <https://soccerlogic.wordpress.com/2014/05/06/analytic-insights-and-dubious-corners-stats/>

18. <http://www.wsj.com/articles/inside-donald-trumps-data-analytics-team-on-election-night-1478725225>

19. Sarebbe utile una volta riflettere sulle remote cause culturali del pregiudizio anti scientifico del nostro Paese, dal “Mathematica sunt non leguntur”, caro a Benedetto Croce, allo scetticismo diffuso nei media per ogni strumento statistico o non di “pancia”. Un qualunquismo cronico che risale a Leo Longalesi, Maccheri, il giovane Montanelli, la cultura provinciale dello Strapaese, gli “apoti”, quelli che non la bevono, e preferiscono sogghignare tra amici in provincia, anziché affrontare il mondo a viso aperto.

20. Riotta 2014.

Big Data,
Sed Data.
L'era degli
algoritmi,
dal potere
dei dati
al mistero
della narrativa

Articoli

Big Data e integrità nella ricerca: un punto di partenza

*Big Data and
research integrity:
a starting point*

SILVIA SCALZINI
silvia.scalzini@gmail.com

AFFILIAZIONE
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa

ABSTRACT

Dopo aver delineato i profili del fenomeno Big Data, l'articolo si concentra sulle questioni etiche che esso solleva nell'ambito della ricerca con l'intento di stimolare una più approfondita riflessione all'interno della comunità scientifica.

ABSTRACT

This work aims at identifying the ethical issues raised by the Big Data phenomenon in scientific research in order to promote and broaden the discussion in the scientific community.

KEYWORDS

Big Data
Big Data

Etica
Ethics

Integrità nella ricerca
Research integrity

Scienza dei dati
Data science

1. IL FENOMENO DEI BIG DATA¹

Sebbene non vi sia una univoca definizione del fenomeno dei Big Data, si tratta senza dubbio di una rivoluzione nel modo di produrre ed usare la conoscenza (Metcalf, Keller, Boyd 2016) con un rilevante, immediato, impatto sulla società (Mayer-Schönberger, Cukier 2013)².

Big Data è, infatti, una locuzione che indica lo sviluppo di tecnologie capaci di conservare, combinare ed analizzare enormi volumi di dati provenienti da fonti eterogenee (European Data Protection Supervisor 2015)³ ed «ottenere dal trattamento di questi dati, grazie ad algoritmi che sappiano interrogare la macchina in modo da avere da essa la risposta voluta o la informazione ricercata, una quantità ancora più sterminata di nuovi dati, che consentano nuove conoscenze ed analisi relative ai fenomeni naturali ed ai comportamenti umani» (Pizzetti 2016: 15, nota 21).

Nonostante l'espressione evochi in primo luogo l'aspetto dimensionale del fenomeno⁴, il cuore è rappresentato «dalla nuova espansiva capacità di connettere, attraverso l'analisi algoritmica, *datasets* disparati, forgiando relazioni tra dati raccolti in differenti momenti e luoghi e per diverse finalità» (Metcalf, Keller, Boyd 2016: 5)⁵. Un tale uso delle informazioni permette di creare nuovi dati, nuova conoscenza, al fine di fare previsioni e risolvere problemi, tanto che al fenomeno Big Data e alla "data analytics" è stato riconosciuto un ruolo importante per la crescita economica, lo sviluppo ed il benessere (OECD 2015).

I Big Data consentono, ad esempio, di avere un'informazione accurata e finanche in tempo reale di ciò che accade nelle città e sono di grande rilevanza per lo sviluppo urbano sostenibile ed innovativo, comunemente indicato con il nome di "smart cities"⁶. La raccolta e l'analisi di grandi quantità di dati, inoltre, stanno avendo un impiego sempre maggiore nel settore sanitario, dove la combinazione di dati di origine e natura diverse – come dati sanitari, clinici, ambientali, comportamentali – ha un impatto notevole sulla ricerca clinica e sulla prevenzione, cura e gestione delle malattie⁷.

Date le potenzialità ed i benefici derivanti da un tale utilizzo dei dati, non sorprende la centralità del tema

Big Data
e integrità
nella ricerca:
un punto
di partenza

Articoli

della circolazione dei dati nell'ambito delle strategie per lo sviluppo economico europeo⁸. È, inoltre, avvertito il bisogno di inquadrare e regolare tale inedito fenomeno sia da un punto di vista giuridico⁹ che etico¹⁰ al fine di permetterne uno sviluppo bilanciato. In questo lavoro sarà analizzato il loro impiego nell'ambito della ricerca scientifica, esaminando in particolare i problemi che sorgono in materia di integrità nella ricerca¹¹. La direzione che la scienza saprà imprimere al fenomeno Big Data influenza, infatti, la reputazione della comunità scientifica e la fiducia della società in ciò che essa potrà offrire.

2. I BIG DATA NELLA RICERCA SCIENTIFICA

L'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e gli strumenti forniti dai Big Data hanno offerto straordinarie potenzialità espansive alla ricerca scientifica in tutti i campi del sapere.

Si sono moltiplicate, infatti, le possibilità di produzione e raccolta di dati, grazie anche alla velocità di diffusione della conoscenza tra ricercatori e tra discipline diverse, aprendo nuovi orizzonti di collaborazione e nuove frontiere inesplorate di ricerca. Un esempio tra tutti è la collaborazione sempre più stretta tra scienziati sociali e scienziati dell'informazione¹². L'ampiamiento esponenziale della base di dati disponibili e la possibilità di raccogliere e mettere in relazione dati di natura, fonti e strutture diverse rappresenta una vera e propria opportunità per la ricerca scientifica. I nuovi potenti strumenti di analisi dei dati, inoltre, consentono non solo di scoprire correlazioni inaspettate ma anche di ottenere risposte più rapide ed esaustive, contribuendo a elevare il valore economico e la reputazione sociale della ricerca scientifica, laddove essa sia condotta responsabilmente. Da qui discende l'importanza del ruolo della branca del sapere che si occupa dell'analisi dei dati, la "scienza dei dati", e dello sviluppo di macchine ed algoritmi capaci di analisi sempre più complesse. La fiducia nei risultati della ricerca, infine, amplia le possibilità di applicazione degli stessi in altri campi del sapere e nei processi decisionali pubblici¹³. I benefici di tale nuovo modo di condurre la ricerca scientifica e le maggiori possibilità di collaborazione multidisciplinare spingono verso la promozione di modelli aperti di condivisione dei dati e della conoscenza scientifica. Secondo l'OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), ad esempio, i modelli di

"open science" e "open data" consentono di affrontare sfide globali, come il cambiamento climatico o la salute della popolazione, attraverso un migliore coordinamento tra scienziati provenienti da tutto il mondo (OECD 2015: 301 e 302) ed aprono ad un maggiore collegamento con la società, potendo i cittadini contribuire in modo ancor più incisivo alla raccolta di dati utili alla ricerca scientifica (OECD 2015: 304 ss.)¹⁴.

Il panorama qui brevemente descritto non è, tuttavia, esente da rischi che possono riguardare l'integrità nella ricerca. Se la raccolta e l'utilizzazione dei dati nella ricerca scientifica hanno da sempre sollevato questioni etiche, le caratteristiche dei Big Data pongono nuovi problemi, che meritano l'attenzione della comunità scientifica.

3. NUOVI INTERROGATIVI PER ASSICURARE L'INTEGRITÀ NELLA RICERCA

Recentemente è sorta una riflessione sulle direttrici da seguire per garantire responsabilità e correttezza da parte dei ricercatori nell'utilizzo dei potenti mezzi di ricerca forniti dalla *Big Data analytics*. Un *white paper* del *Council for Big Data, Ethics and Society* – ente che collabora con la *National Science Foundation* statunitense – ha evidenziato alcune «disgiunzioni tra i metodi della ricerca con i Big Data e i paradigmi etici oggi adottati nella ricerca» (Metcalf, Keller, Boyd 2016: 2)¹⁵. Secondo il *white paper* il passaggio ad una «algorithmic knowledge production» (Metcalf, Keller, Boyd 2016: 6) necessiterebbe, infatti, di una revisione delle tradizionali categorie dell'etica della ricerca. Ad essere modificato è essenzialmente il modo di intendere i dati di ricerca, i quali possono ora essere oggetto di infinite connessioni, utilizzazioni, re-utilizzazioni, e decontestualizzazioni rispetto ai contesti originari di misurazione e raccolta (Metcalf, Crawford 2016: 5). La enorme aggregazione di dati differenti conduce, inoltre, ad una de-individualizzazione del soggetto (umano) coinvolto nella ricerca, spostando il centro di interesse verso classi, gruppi, classificazioni di soggetti che condividono le stesse caratteristiche. Mentre le classificazioni di per sé possono apparire neutrali, alcune modalità di loro produzione o utilizzo potrebbero presentare problemi, tra cui limitazioni all'autonomia dei soggetti individuati come facenti parte di determinati gruppi e rischi di discriminazione (Comandé 2016). I risultati di ricerche che rivelano «informazioni scomode sui 'gruppi' potrebbero, in-

fatti, diventare un tema di grande rilevanza per l'etica della ricerca¹⁶» (Zwitter 2014: 5). Da qui discende la necessità di rispettare la dignità della persona, onde evitare classificazioni che finiscano per stigmatizzare, escludere e discriminare (European Data Protection Supervisor 2015).

Un ulteriore elemento di discontinuità che la ricerca tramite Big Data fa emergere consiste nella rilevanza di nuovi tipi di rischi e "pregiudizi" che i ricercatori dovrebbero considerare e conseguentemente evitare di causare, come la discriminazione individuale o di gruppo o l'invasione della *privacy* tramite – non la raccolta di dati personali ma – l'analisi combinata di *dataset* contenenti informazioni non personali o anonimizzate che congiuntamente, tuttavia, svelano informazioni sensibili di un soggetto (Crawford Schultz 2014). Alcuni studi dimostrano, infatti, che per rendere anonimi alcuni dati la mera de-identificazione dei soggetti non è sufficiente, ma sono necessarie cautele ulteriori (Giannotti, Pedreschi, Pentland, et al. 2012)¹⁷.

Tali problemi sono particolarmente frequenti laddove l'analisi prenda in considerazione dati provenienti da *social network* (Zimmer 2010). Queste fonti di dati, inoltre, pongono in rilievo un altro elemento fondamentale per la conduzione responsabile della ricerca: il consenso informato. Sorge, infatti, il dubbio dell'adeguatezza sia dal punto di vista giuridico che etico del consenso prestato dal soggetto, quando i dati che questi (più o meno consapevolmente) fornisce siano staccati dal contesto (anche temporale) originario ed utilizzati per le più svariate finalità. Il consenso informato prestato all'inizio di una ricerca potrebbe non adeguatamente considerare tutti i possibili benefici e rischi associati all'uso dei dati oggetto di ricerca (Metcalf, Keller, Boyd 2016: 7). Tale profilo è stato enfatizzato a seguito di un noto esperimento sociale condotto sugli utenti *Facebook* e pubblicato sulla rivista scientifica *Proceedings of the National Academies of Science* (Kramer, Guillory, Hancock 2014). Attraverso la artificiosa modifica del feed algorithm di alcuni utenti *Facebook*, gli scienziati¹⁸ ipotizzarono la sussistenza di contagio emotivo su larga scala tra gli utenti dei *social network*. Essi dimostrarono, infatti, che la valenza emotiva positiva o negativa dei *post* che apparivano sulla bacheca degli utenti influenza-

va la valenza emotiva dei *post* che questi ultimi a loro volta pubblicavano. La critica principale mossa a tale esperimento è stata quella per cui gli utenti i cui *feed* erano stati manipolati non avevano specificamente acconsentito a partecipare a tale ricerca né avevano avuto la possibilità di *opt-out*¹⁹, ma il loro "consenso informato" era stato ritenuto sussistente sulla base delle condizioni generali di contratto e la *Facebook Data Use Policy* sottoscritti al momento di adesione ai servizi *Facebook*, sollevando una serie di interrogativi giuridici ed etici (Metcalf, Keller, Boyd 2016; Grimmelmann 2014). Il rapporto di fiducia tra i ricercatori e gli individui coinvolti nelle ricerche basato su un'informazione trasparente riguardo la conduzione delle relative attività è, infatti, un elemento fondamentale, da curare in tutti gli ambiti della ricerca scientifica e, in special modo, ove vi sia l'impiego di algoritmi che in modo non immediatamente intellegibile analizzano vastissime quantità di dati relativi a tali soggetti.

Se questi sono i principali interrogativi emersi in relazione ai nuovi mezzi a disposizione della ricerca, non devono essere trascurati ulteriori aspetti capaci di inficiare l'integrità. Sia nella fase di *knowledge discovery*, ovvero la raccolta e l'analisi dei dati, che nella fase di *application* delle correlazioni tra dati per fondare decisioni e fare previsioni (Waterman, Bruening 2014) i ricercatori devono adottare particolari cautele per garantire la qualità e l'affidabilità della ricerca. Maggiori sono le potenzialità ed i benefici, maggiori sono anche i rischi laddove la ricerca, con ogni mezzo condotta, presenti errori o colpevoli omissioni.

La fase di *knowledge discovery*, se non condotta appropriatamente, rischia di produrre risultati non accurati, la cui applicazione a fini predittivi può creare danni all'immagine ed alla credibilità della scienza. Anche nell'ambito dei Big Data, infatti, la raccolta, la selezione ed il controllo sulle fonti dei dati devono essere condotte diligentemente per non inficiarne la qualità. La disponibilità dei dati oggetto di analisi, inoltre, deve essere preventivamente vagliata, al fine di non incorrere in violazioni dei diritti altrui²⁰. L'analisi dei dati potrebbe poi comportare ulteriori rischi derivanti dalla incompleta comprensione di alcuni dati o dagli stessi processi di analisi (Waterman, Bruening 2014). Special-

mente nei casi di applicazione delle tecniche di *data mining* alle scienze sociali è stato evidenziato come tali strumenti non siano spesso in grado di cogliere in maniera soddisfacente la complessità e diversità delle dinamiche sociali (Giannotti, Pedreschi, Pentland, et al. 2012: 51).

Con riferimento all'ultimo profilo, è stato evidenziato che gli algoritmi automatizzati, nel seguire le istruzioni per filtrare e sistemizzare le informazioni, generano un prodotto finale che omette di rendere visibili gli elementi di «incertezza, interpretazione soggettiva, scelte arbitrarie, inconvenienti» (Rosenblat, Kneese, Boyd 2014) che possono essere emersi durante il processo di *knowledge discovery*²¹. Per questo motivo, è discussa l'opportunità di specificare con trasparenza almeno i rischi associati ad ogni fase descritta ed i margini di errore ragionevolmente attendibili da tali analisi.

La fase di *application* dei risultati della *knowledge discovery* a fini predittivi potrebbe risultare, invece, troppo invasiva a causa dei rischi sopra descritti di discriminazione o *informational privacy harm*. Si pone un quesito etico, infatti, sulla direzione e applicazione delle previsioni possibili grazie all'analisi dei Big Data. Utilizzare tale analisi per identificare la propensione di un individuo (o di un gruppo di individui) all'insorgenza di una determinata malattia al fine di prevenirla più efficacemente differisce molto dall'utilizzare la stessa analisi per determinare il rischio assicurativo o per la sottoposizione a determinati trattamenti (Waterman, Bruening 2014). È opportuno poi sottolineare che, diversamente dal modo tradizionale di inferire relazioni tra dati di ricerca prelevati dai propri contesti di riferimento, gli algoritmi e l'analisi dei Big Data non necessariamente tracciano relazioni causali tra dati (Comandé, 2016). La comprensione che una previsione possa basarsi su una relazione non intellegibile tra dati è fondamentale per gestire più coscientemente la fase applicativa.

Un ultimo aspetto da considerare consiste nella maggiore propensione verso modelli di "open science" e "open data" nella ricerca scientifica per aumentare i benefici derivanti dai nuovi mezzi di analisi (si veda sopra). Se da un lato ciò conduce ad una maggiore circolazione della conoscenza, maggiore controllabilità dei risultati scientifici, alla possibilità di una riutilizzazione dei dati per finalità differenti, dall'altro non devono essere sottovalutati i rischi derivanti dal

potenziale "dual use"²² dei dati o dalla necessità di riconoscere il contributo ed il lavoro dei ricercatori nella raccolta e misurazione dei dati poi messi a disposizione per altre ricerche ed analisi.

4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE E POSSIBILI SVILUPPI

Le sintetiche considerazioni ora esposte, lungi dal delineare una vera e propria conclusione, fungono da punto di partenza e da stimolo per approfondire la riflessione nelle sedi opportune in un dialogo che non può che essere interdisciplinare ed aperto. La comunità scientifica deve essere in grado di cogliere le straordinarie opportunità che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione offrono, limitandone tuttavia i rischi ed operando in una cornice che assicuri il rispetto dei principi, dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali su cui si fondano la reputazione e l'immagine pubblica della scienza (Linee Guida per l'Etica della Ricerca 2016).

BIBLIOGRAFIA

- Caporale, Cinzia, Fanelli, Daniele (2016), «L'integrità nella ricerca, una questione di standard», in *The Future of Science and Ethics*, 1, 154-167.
- Comandé, Giovanni (2016), «Regulating algorithms regulation? First ethico-legal principles, problems and opportunities of algorithms», *working paper*, non ancora pubblicato.
- Conte, Rosaria (2016), «Big data: un'opportunità per le scienze sociali?», in *Sociologia e ricerca sociale*, 109, 18-27.
- Crawford, Kate, Schultz, Jason (2014), «Big Data and Due Process: Toward a Framework to Redress Predictive Privacy Harms», in *Boston College Law Review*, 55 (93); NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 13-64; NYU Law and Economics Research Paper No. 13-36. Disponibile all'indirizzo: <https://ssrn.com/abstract=2325784>, ultima consultazione 3 novembre 2016.
- European Data Protection Supervisor (2015), «Towards a New Digital Ethics. Data, Dignity and Technology», disponibile all'indirizzo <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/cache/offon- ce?lang=it>, ultima consultazione 3 novembre 2016.

- Gelman, Andrew, Loken, Eric (2013), «The garden of forking paths: Why multiple comparisons can be a problem, even when there is no “fishing expedition” or “p- hacking” and the research hypothesis was posited ahead of time», *working paper*, Department of Statistics, Columbia University, disponibile all'indirizzo http://www.stat.columbia.edu/~gelman/research/unpublished/p_hacking.pdf, ultima consultazione 6 dicembre 2016.
- Giannotti F, Pedreschi D, Pentland AP, Lukowicz P, Kossmann D, Crowley J, Helbing D (2012), «A planetary nervous system for social mining and collective awareness», in *The European Physical Journal Special Topics*, 214 (1), 49-75.
- Grimmelmann, James (2015), «The Law and Ethics of Experiments on Social Media Users», disponibile anche all'indirizzo: <https://ssrn.com/abstract=2604168>, ultima consultazione 10 novembre 2016.
- Kitchin, Rob (2014), «The Real-Time City? Big Data and Smart Urbanism», in *Geo Journal*, 79(1), 1-14.
- Kramer, Adam, Guillory, Jamie, Hancock, James (2014), «Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks», in *Proceedings of the National Academies of Science*, 111 (24), 8788-8790.
- Mayer-Schonberger, Viktor, Cukier, Kenneth (2013), *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think*, Boston - New York, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt.
- Metcalf, Jacob, Crawford, Kate (2016), «Where are human subjects in Big Data research? The emerging ethics divide», in *Big Data & Society*, 3 (1).
- Metcalf, Jacob, Keller, Emily, Boyd, Danah (2016), «Perspectives on Big Data, Ethics, and Society», *White Paper of the Council for Big data, Ethics and Society*, disponibile all'indirizzo <http://bdes.datasociety.net/>, ultima consultazione 16 novembre 2016.
- OECD (2015), *Data driven innovation: Big Data for Growth and Well Being*, OECD Publications, Paris
- Olivieri, Gustavo, Falce, Valeria (a cura di) (2016), *Smart Cities e Diritti* *to dell'innovazione*, Milano, Giuffrè.
- Pizzetti, Francesco Maria (2016), *Privacy e il Diritto Europeo alla Protezione dei Dati Personali*. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, Giappichelli.
- Raghupathi, Wullianallur, Raghupathi, Viju (2014), «Big data analytics in healthcare: Promise and potential», in *Health Information Science & Systems*, 2(3), disponibile all'indirizzo <https://hissjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/2047-2501-2-3?site=hissjournal.biomedcentral.com>, ultima consultazione 5 novembre 2016.
- Richards, Neil, King, Jonathan (2014), «Big Data Ethics», in *Wake Forest Law Review*, disponibile all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=2384174>, ultima consultazione 20 ottobre 2016.
- Rosenblat, Alex, Kneese, T, Boyd, Danah (2014), «Algorithmic Accountability, The Social, Cultural & Ethical Dimensions of “Big Data”», disponibile all'indirizzo: <https://ssrn.com/abstract=2535540> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2535540>, ultima consultazione 10 novembre 2016.
- Waterman, Krasnow, Bruening, Paula (2014), «Big Data analytics: risks and responsibilities», in *International Data Privacy Law*, 4 (2), 89-95.
- Zimmer, Michael (2010), «“But the data is already public”: on the ethics of research in Facebook», in *Ethics of Information and Technology*, 12, 313.
- Zwitter, Andrej (2014), «Big Data Ethics», in *Big Data & Society*, 1 (2), 1-6.

NOTE

1. Si ringraziano il Professor Giovanni Comandè, il Professor Francesco Maria Pizzetti ed i revisori anonimi per aver fornito utili spunti e prospettive di ricerca.
2. Secondo la definizione degli Autori «Big Data refers to things one can do at a large scale that cannot be done at a smaller one, to extract new insights or create new forms of value, in ways that change markets, organizations, the relationship

between citizens and governments, and more».

3. Le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione hanno portato ad un incremento esponenziale del volume dei dati generati, le cui fonti sono classificate in dirette (dati acquisiti attraverso tradizionali strumenti di sicurezza o sorveglianza, dove la tecnologia si concentra su una certa persona o un determinato luogo), automatiche dati prodotti in ragione del funzionamento di uno strumento, di un sistema o di un device) e volontarie (dati trasferiti volontariamente dagli utenti) e la cui natura si divide essenzialmente in personale e non personale. Cfr. (Kitchin 2014). In letteratura per l'emersione del fenomeno si veda anche Richards et al. (2014).

4. Molte definizioni di Big Data si concentrano essenzialmente sulle caratteristiche "volume", "velocity" e "variety of information". Cfr. *IT Glossary: Big Data*, GARTNER, www.gartner.com/it-glossary/big-data/ Recentemente alcune definizioni del mondo imprenditoriale inseriscono anche una quarta "V" ovvero "veracity", che si riferisce alla variabilità della qualità dei dati raccolti. Si veda, ad esempio, IBM Big Data & Analytics Hub, www.ibmbigdatahub.com/tag/587

5. Traduzione a cura dell'autrice.

6. In tema di "smart cities" cfr., in particolare, Olivieri e Falce (2016). Sulla rilevanza dei Big Data nello sviluppo delle smart cities cfr. Kitchin (2014).

7. Cfr., in particolare, OECD (2015) e (Raghupathi 2014).

8. Cfr. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, *A Digital Single Market Strategy for Europe* – COM (2015) 192 final.

9. Sulle questioni inerenti i profili di titolarità, appropriabilità, disponibilità e trasferibilità dei dati personali e non personali, cfr., *ex multis*, *Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 16. August 2016 on the Current European Debate, data Ownership and Access to data*, disponibile all'indirizzo www.ip.mpg.de. Per gli aspetti più direttamente inerenti la *privacy* e la protezione dei dati personali cfr., ad esempio, lo *Statement del Gruppo di lavoro articolo 29 "on the impact of the development of big data on the*

protection of individuals with regard to the processing of their personal data in the EU" adottato il 16 settembre 2014 (WP 221).

10. Sulle questioni etiche, oltre ai contributi già citati, si veda (Zwitter 2014).

11. "Per integrità nella ricerca si intende l'insieme dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca scientifica nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano". Cfr. *Linee guida per l'integrità nella ricerca*, elaborate nell'ambito delle attività della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e pubblicate integralmente in questa Rivista nell'ambito dell'articolo di Caporale e Fanelli (2016).

12. Testimonia una tale evoluzione la diffusione di progetti di ricerca congiunti finanziati dall'Unione Europea. Ne sono esempi il progetto SoBig Data (European Laboratory on Big Data Analytics & Social Mining) finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020, <http://www.sobigdata.eu/> ed il progetto FuturICT (Participatory Computing for Our Complex World) finanziato nell'ambito del programma FT7, <http://futurict.inn.ac/>. Cfr. anche Giannotti et al. (2012); in tema si vedano anche le preoccupazioni di Conte (2016).

13. Tali evoluzioni sono ampiamente descritte in OECD, cit. capitolo 7, *Promoting data driven scientific research*.

14. In tema si veda anche il documento "Amsterdam Call for Action on Open Science" (2016).

15. Nonostante l'ordinamento statunitense abbia caratteristiche peculiari in materia di *Research Integrity*, si ritiene che alcuni dei temi sollevati siano comuni all'impiego dei Big Data nella ricerca *tout court*.

16. Traduzione a cura dell'autrice.

17. A tali istanze risponde (parzialmente) anche il comma 1 dell'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sul-

la protezione dei dati). Tali profili rilevano, inoltre, non solo per tutelare i singoli individui a cui si riferiscono le informazioni raccolte, ma anche per non divulgare le caratteristiche dei dataset aziendali contenenti i profili dei clienti, al fine di non danneggiare le imprese annullandone i vantaggi competitivi.

18. Gli autori di tale studio erano un data scientist alle dipendenze di Facebook e due scienziati sociali affiliati alla Cornell University.

19. Si veda la *“Editorial Expression of Concern and Correction”* firmata dall’ Editor in Chief Inder M. Verma e contenuta nel volume 111, n. 29 della stessa Rivista.

20. Alcuni dati potrebbero essere, ad esempio, inseriti in banche dati proprietarie, ostacolandone dunque l’estrazione o riferirsi a informazioni personali per cui è richiesto un preventivo consenso da parte del soggetto interessato. In tema sarà da approfondire lo studio delle deroghe previste dall’art. 89 del nuovo Regolamento (UE) 2016/679.

21. Segnalano, inoltre, il problema delle false correlazioni e comparazioni multiple dei dati Gelman e Loken (2013).

22. Il termine “dual use” si riferisce in questo contesto all’ambivalenza della conoscenza e al problema degli usi impropri dei risultati scientifici.

Competenze genitoriali ed orientamento sessuale della coppia

*Parental
responsabilities
and the sexual
orientation
of the couple*

SILVIA VERONESI
silvia.veronesi@studiolegaleveronesi.eu

AFFILIAZIONE
Avvocato, Camera Minorile di Milano

ABSTRACT

L'autrice descrive l'evoluzione della giurisprudenza interna con riguardo al rapporto tra genitorialità e orientamento sessuale della coppia, da quando vi era l'idea diffusa, fino a pochi anni or sono, che le coppie formate da persone dello stesso sesso, seppur unite da uno stabile legame affettivo, non fossero 'adeguate' ad accogliere, allevare e generare figli, fino alla recente affermazione della ammissibilità dell'adozione del figlio del convivente e della trascrivibilità del provvedimento di adozione o dell'atto di nascita pronunciato o formato all'estero, a favore di due genitori anche dello stesso sesso, sulla base di una disciplina difforme o addirittura in violazione di quella italiana. Viene evidenziato tuttavia come il riconoscimento, in Italia, del legame di filiazione avvenga, oggi, non sulla base dell'affermazione del diritto alla genitorialità in capo alle persone di orientamento omosessuale ma in nome del preminente interesse del minore alla continuità dello stato di figlio ed alla conservazione dei suoi legami affettivi; diritti, questi ultimi, ritenuti prevalenti, dalle Corti sovranazionali, sulle esigenze di ordine pubblico degli ordinamenti interni.

ABSTRACT

The author describes the Italian jurisprudential evolution of the relationship between parenthood and the sexual orientation of the couple. In the last years, a new understanding of this relationship has been emerging, thus contrasting the once-established idea that same-sex couples, despite being united by a solid affective relationship, were not "fit" to have and raise children. This understanding has now been overturned by recent pronouncement about the admissibility of stepchild adoption and of the legal recognition of a foreign birth certificate despite the possible conflicts with the Italian law. In this article it is however underscored that in Italy, nowadays, this occurs not on the basis of the parental rights of homosexual couples, but, rather, on the basis of the minor best interest in the continuation of her or his emotional ties. These latter rights have been found by supranational courts to be overriding over internal jurisdiction and national laws.

KEYWORDS

Genitorialità
Parenthood

Orientamento sessuale
Sexual orientation

Interesse del minore
Interest of minor

Caro papà, ricordo quando anni fa ti domandavi, pubblicamente, per quali motivi le coppie omosessuali non potessero sposarsi o non potessero accogliere figli; quei tuoi interrogativi venivano percepiti dai più come una provocazione da parte di chi non sapeva di cosa stesse parlando. Come sempre, avevi ragione tu: era solo una questione di tempo e di civiltà.

1. In quattordici Stati dell'Unione europea è ammessa l'adozione legittimamente da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso mentre in altri quattro è ammessa l'adozione dei figli del partner¹. Al contrario non esistono nel nostro ordinamento disposizioni specifiche in tema di filiazione ed adozione con riguardo alle coppie omosessuali. In particolare, l'adozione cd. piena o legittimamente è accessibile alle sole coppie coniugate² e non è prevista una disciplina con riguardo all'adozione dei figli del partner né una forma di regolamentazione dei rapporti, di fatto, tra i figli di uno dei conviventi con l'altro partner, eventuale altro adulto di riferimento³.

Il legislatore italiano, pur avendo istituito, con la legge 20.05.2016, n. 76, le unioni civili tra persone dello stesso sesso, quale 'specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione'⁴, non ha introdotto la disposizione, prevista nel testo iniziale della proposta di legge, che attribuiva la possibilità ad uno dei componenti della coppia di adottare i figli dell'altro⁴.

Tuttavia, tale legge ha precisato che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». E, rispetto a quanto 'consentito' dalle norme vigenti alle coppie dello stesso sesso con riguardo al tema della genitorialità, i giudici nazionali, negli ultimi anni, hanno fornito un contributo significativo.

Fino alla prima decade di questo millennio, infatti, in Italia era sentire diffuso che una persona di orientamento omosessuale non potesse costituire un modello adeguato per la prole e che fosse precluso alle coppie formate da persone dello stesso sesso – unite da uno stabile legame affettivo – accogliere, allevare e generare figli, essendovi l'idea di fondo che l'unica comunità ammessa a svilupparsi anche in senso verticale, per divenire una 'famiglia' in senso pieno, fosse quella composta da persone di sesso diverso.

Tale pregiudizio, nel senso di giudizio formato a priori, è stato scalfito nel tempo.

2. La Corte di legittimità, nel 2013, ha ritenuto pacifico che un minore di età possa crescere ed essere educato, in modo adeguato, in seno ad una coppia di persone dello stesso sesso.

Così, la Corte – nel respingere il ricorso di un uomo che lamentava l'inadeguatezza dei provvedimenti di merito di affidamento esclusivo e collocamento della figlia minore presso la madre, convivente con un'altra donna – ha chiarito che «*non è sufficiente asserire che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del minore il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale ma occorre dimostrare le presunte ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, allegando certezze scientifiche o dati di esperienza. Diversamente, si finisce per dare per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino*»⁵. Pertanto l'idea che, per un bambino, sia dannoso crescere in una famiglia formata da una coppia omosessuale rappresenta, secondo quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, un pregiudizio.

Sulla base di tale assunto, i giudici di merito hanno quindi pronunciato, nei procedimenti conseguenti alla disgregazione familiare provvedimenti di affidamento e collocamento dei figli minori della coppia a favore di un genitore di orientamento omosessuale e convivente con persona dello stesso sesso, quando tale genitore risultasse essere, in concreto, quello maggiormente idoneo ai fini dell'accudimento e dell'educazione quotidiana degli stessi. Allo stesso modo i giudici hanno pronunciato provvedimenti di affidamento eterofamiliare a favore di coppie omosessuali, forma di affido previsto dal nostro ordinamento quale misura di protezione del minore di età privo di un contesto familiare – di ori-

gine – idoneo (ai sensi dell'art. 2, legge ad.)⁶. L'orientamento omosessuale dei componenti la coppia non è stato più considerato ostativo anche all'affidamento eterofamiliare.

Un giudice di merito si è poi pronunciato con riguardo alla regolamentazione dei rapporti, ad oggi privi di tutela giuridica, tra uno dei partner della coppia ed i figli dell'altro.

Il caso riguardava due bambini nati e cresciuti assieme ad una coppia di donne, una delle quali era loro madre biologica mentre l'altra, pur svolgendo analogo ruolo di cura, di educazione e di mantenimento nei confronti dei minori, non aveva alcun vincolo biologico o giuridico con essi. Successivamente alla cessazione della convivenza tra le due, la madre 'biologica' aveva iniziato ad ostacolare la frequentazione tra i figli e l'ex partner creando un danno ai bambini che con tale donna avevano a lungo condiviso la quotidianità e che consideravano come una seconda madre.

Il giudice di merito, superando una serie di ostacoli processuali sulla competenza e la legittimazione processuale e di 'sostanza' in considerazione dell'assenza di norme positive interne in materia, ha riconosciuto il diritto dei due minori di età ad avere una regolare ed assidua frequentazione della madre 'sociale' (la ex compagna della madre biologica), nei tempi e con le modalità che sono state previste nel dispositivo seguendo le indicazioni fornite dai consulenti tecnici incaricati degli accertamenti sulle condizioni degli stessi bambini⁷. L'intento del giudice di prime cure di far prevalere l'interesse dei due minori, anche in ossequio ai dettami della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 'forzando', in senso evolutivo, l'interpretazione della normativa interna⁸, è stato fatto proprio dalla Corte di Appello, la quale, pur non potendo astenersi dal rilevare le criticità processuali e di merito che la prima decisione presentava, ha comunque riconosciuto che mantenere rapporti significativi con l'ex partner del genitore biologico corrispondeva, nel caso specifico, al *best interest* del minore.

La Corte ha pertanto sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 ter, c.c., nella parte in cui non consentiva all'autorità giudiziaria di effettuare la valutazione nel caso concreto del diritto del minore a mantenere rapporti significativi con le persone adulte di riferimento in violazione degli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo con rife-

rimento all'art. 8, CEDU, quale norma interposta⁹.

Dunque, sulla questione del diritto del minore di età, allo stato non contemplato nel nostro ordinamento, a mantenere le relazioni significative e durature createsi nei confronti di chi, all'interno del nucleo familiare, lo ha accudito, allevato ed educato, a prescindere dall'esistenza di legami biologici o adottivi, si attende che si pronunci la Corte Costituzionale. Dello stesso periodo delle decisioni dei Giudici palermitani menzionate sono le decisioni del Tribunale per i minorenni e della Corte d'Appello di Roma, che sono state confermate dalla successiva sentenza della Corte di legittimità¹⁰.

Con tali sentenze e con quelle successive conformi, di cui alcune definitive¹¹, si è sviluppato un orientamento giurisprudenziale – consolidatosi grazie alla decisione della Corte di legittimità che ha confermato la sentenza resa dalla Corte d'Appello – che ammette l'adozione da parte di uno dei due partner del figlio biologico od adottivo dell'altro partner quando tale adozione realizzi l'interesse del minore.

Il caso sottoposto all'esame della Corte di legittimità riguardava, nello specifico, una famiglia formata da due donne, legate da una relazione affettiva e sentimentale culminata nella celebrazione del matrimonio tra loro in Spagna e dalla nascita di una bambina, figlia di una delle due. Fissata la residenza della famiglia in Italia la donna, che non era madre biologica, aveva proposto istanza al Tribunale per i minorenni competente, per adottare la figlia nata dalla compagna, in conformità al progetto familiare coltivato dalle due. Preso atto del fatto che la minore era vissuta e cresciuta grazie alle cure morali e materiali offerte, in eguale misura, da entrambe, ed in un contesto familiare e di relazioni scolastiche e sociali altrettanto ricco rispetto a quello delle altre bambine dell'età della minore-adottanda, il giudice di primo grado aveva disposto l'adozione da parte della ricorrente, della figlia minore dell'altra convivente e l'apposizione del cognome della stessa ricorrente in aggiunta al cognome della bambina.

Le motivazioni di tale sentenza, sinteticamente, erano le seguenti: a) nel nostro ordinamento non sono ravvisabili divieti all'adozione da parte della persona singola, nel caso dell'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44, lett. d), legge

adozione, né esistono limitazioni normative con riguardo all'orientamento sessuale della richiedente l'adozione in casi particolari; b) con la menzionata disposizione normativa il legislatore ha inteso favorire il consolidamento di rapporti tra il minore ed i parenti o altre persone che se ne prendono già cura; c) la *ratio* della norma deve essere interpretata nel senso della realizzazione dell'interesse del minore e la condizione dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo deve essere intesa non in senso restrittivo come impossibilità di fatto, ma in senso estensivo come impossibilità di diritto, così da comprendere minori non in stato di abbandono ma che abbiano interesse al riconoscimento dei rapporti di genitorialità instauratisi nei confronti di una determinata persona convivente (come nel caso sottoposto all'esame del Tribunale); d) le indagini richieste dall'art. 57, legge ad., hanno consentito di affermare la piena rispondenza dell'adozione da parte della richiedente al preminente interesse della minore¹². La Corte d'Appello di Roma, sezione minorenni, respinta l'istanza di nomina di un curatore speciale proposta dal Pubblico Ministero e disposta ed espletata la verifica di cui all'art. 57, legge ad. con sentenza 7127/2015 aveva rigettato l'appello. Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d'Appello riteneva che non vi fosse, nel caso concreto, incompatibilità d'interessi e di posizioni tra la minore e la madre con riguardo all'esito del procedimento, sottolineando altresì che la norma relativa all'adozione in casi particolari applicabile richiedeva il preventivo assenso del genitore all'adozione (indice di assenza di una situazione di conflitto tra genitore e figlio minore adottando); riteneva inoltre che l'opzione ermeneutica da preferire e da considerare prevalente in giurisprudenza, con riguardo alla condizione della "impossibilità di affidamento preadottivo", fosse quella 'estensiva', che consentiva di pronunciare l'adozione, prescindendo dalla condizione di abbandono del minore.

Il Procuratore Generale presso la stessa Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura; motivi che la Corte di legittimità, ha dichiarato infondati¹³.

Sempre agli ultimi due anni risalgono le pronunce che hanno dichiarato efficace e trascrivibile in Italia in un caso, il provvedimento di adozione di una minorenni da parte del

coniuge dello stesso sesso (poi divorziato), pronunciato all'estero¹⁴ e, nell'altro, il certificato di nascita formato all'estero con cui veniva attestato il rapporto di filiazione tra due donne (delle quali una aveva donato gli ovuli e l'altra aveva portato avanti la gravidanza e partorito il bambino) e il neonato¹⁵.

Tale ultima sentenza, avverso alla quale è stato presentato ricorso per cassazione, è stata confermata dalla Corte di legittimità, che ha stabilito che l'atto di nascita o il provvedimento costitutivo di uno stato familiare formato o pronunciato all'estero, in conformità al diritto straniero anche sulla base di una normativa difforme da quella prevista dall'ordinamento italiano, deve essere riconosciuto e trascritto nei registri dello stato civile; ciò ha sancito adottando una concezione di ordine pubblico ampia e tale per cui questo possa essere di ostacolo al riconoscimento dell'atto o del provvedimento straniero solo quando contrasti con le «*esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo*»¹⁶.

A parere della Corte, in altre parole, il concetto di ordine pubblico non può avere una portata tale da prevalere sul diritto alla continuità e alla conservazione dello status, quale elemento fondante dell'identità personale e sociale della persona, e che rappresenta un diritto di rilevanza costituzionale primaria del figlio minore.

La Corte ha così affermato il principio di diritto per cui «*il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero validamente formato in Spagna, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere a riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all'estero*». La Corte ha inoltre statuito che «*l'atto di nascita straniero (valido, nella specie, sulla base di una legge in vigore in un altro paese della UE) da cui risulta la nascita di un figlio da due madri (per avere una donato l'ovulo e l'altra partorito), non contrasta di per sé, con l'ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell'ordina-*

mento italiano dalla legge n. 40 del 2004, la quale rappresenta una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale, sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate»¹⁷. La stessa Corte ha avuto poi occasione di specificare, in tema di tecniche di procreazione medicalmente assistita, che «*la fattispecie nella quale una donna doni l'ovulo alla propria partner (con la quale, nella specie, è coniugata in Spagna) la quale partorisca, utilizzando una gamete maschile donato da un terzo ignoto, non costituisce un'ipotesi di maternità surrogata o di surrogazione di maternità, ma un'ipotesi di genitorialità realizzata all'interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne registrate come madri in Spagna (per averlo una partorito e l'altra trasmesso il patrimonio genetico)*».

3. Le due recenti sentenze della prima sezione della Corte di legittimità menzionate, delle quali la prima ha ammesso l'adozione del figlio del partner, anche dello stesso sesso, sulla base dell'art. 44, I comma, lett. d), legge ad., e la seconda la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero secondo una normativa difforme da quella interna¹⁸, rappresentano una indubbia chiave di ingresso e di riconoscimento in Italia dei nuclei familiari composti da una coppia di persone dello stesso sesso e dai figli delle stesse.

Si deve evidenziare tuttavia che tale ingresso è consentito, in questo momento, non sulla base del diritto della coppia – formata da persone dello stesso sesso – alla genitorialità, secondo una prospettiva adultocentrica, quanto in nome del superiore interesse del minore a vedere riconosciuto e a conservare il legame affettivo che lo stesso abbia instaurato in seno alla propria famiglia, anche se non fondata su legami biologici o giuridicamente rilevanti.

Sul riconoscimento della prevalenza di tale interesse del minore, l'incidenza della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo sulle decisioni dei giudici nazionali è stata determinante.

Tale Corte infatti ha sempre riposto particolare attenzione e tutela al diritto del minore al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive, anche svincolate da vincoli biologici ed

adottivi, createsi tra lo stesso e gli adulti di riferimento all'interno del nucleo familiare, ed ha affermato e sviluppato fino alle estreme conseguenze il principio della prevalenza dell'interesse del minore di età in tutte le decisioni che lo riguardano; principio che, secondo i dettami della Corte, deve essere considerato vincolante per lo Stato aderente alla Convenzione, anche se in contrapposizione con il limite di ordine pubblico, ed a prescindere dalla natura del legame – parentale, genetico o 'sociale' – da preservare, tra lo stesso minore ed il componente del nucleo familiare di fatto¹⁹.

4. Anche nel diritto positivo interno il rapporto di filiazione si sta sempre più sganciando dall'appartenenza genetica: a partire dalla centralità attribuita all'interesse morale e materiale del minore di età dalla legge 4.05.1983, n. 184, e successive modifiche, in tema di adozione ed affidamento dei minori, alla ultima riforma sulla filiazione di cui al D.lgs. 154/2013, che, nel prevedere un termine di cinque anni dalla nascita per l'esercizio delle azioni di disconoscimento di paternità e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ha dato prevalenza alla stabilità del rapporto di filiazione e dunque ai legami ed agli affetti createsi tra il minore e gli adulti di riferimento (parte integrante dell'identità dello stesso minore), piuttosto che al vincolo biologico²⁰.

Con la stessa legge di riforma della filiazione n. 219/2012 è stata estesa la nozione di parentela, contenuta nell'art. 74, c.c., quale vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, ai casi in cui la filiazione sia avvenuta al di fuori del matrimonio e ai casi di filiazione adottiva, con l'unica esclusione dell'adozione del maggiore di età. Il rapporto di parentela viene dunque esteso anche alle relazioni tra i membri dello stesso gruppo familiare pur in assenza di un vincolo di sangue e, secondo la dottrina più attenta, ai rapporti derivanti da adozione speciale, ossia anche a quei casi in cui non vi sia un rapporto di filiazione derivante da adozione legittimante²¹.

La creazione di rapporti di parentela a prescindere dal matrimonio tra i genitori, unitamente all'abbandono dell'idea che la condivisione della responsabilità genitoriale sulla prole si fondi sulla convivenza dei genitori, consente di valorizzare il passaggio pure effettuato dalla stessa riforma della filiazione da potestà a responsabilità genitoriale. Come è

stato autorevolmente osservato, tale passaggio può essere visto come il corollario di un nuovo assetto dei rapporti familiari che il legislatore ha delineato prendendo atto della pluralità dei modelli familiari che caratterizzano l'unione dei genitori e perseguendo l'obiettivo di garantire al figlio la maggiore coesione possibile della rete familiare che lo circonda²².

La sempre maggiore considerazione dell'importanza delle relazioni socio-affettive tra i soggetti minori di età e gli adulti di riferimento trova conferma inoltre nella recente promulgazione della legge n. 173/2015 che, modificando la legge sull'adozione n. 184/1983, ha introdotto il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Così, secondo la nuova normativa, il minore affidato temporaneamente ad una famiglia non solo avrà la possibilità, una volta dichiarato adottabile e sussistendone i requisiti, di essere adottato dalla stessa famiglia, ma anche – qualora lo stesso faccia rientro nella famiglia biologica o venga dato in affidamento o in adozione ad altra famiglia – di vedere comunque tutelata la 'continuità' delle 'positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento'²³.

5. In conclusione, se è vero che grazie alla giurisprudenza di merito e di legittimità più recente ed innovativa è dato ingresso ai nuclei familiari formati all'estero e composti da conviventi dello stesso sesso e dai relativi figli, ciò avviene [quando avviene] in nome del superiore interesse del minore al riconoscimento delle relazioni affettive, anche di fatto, ed alla continuità dello stato di figlio e non come espressione del diritto della coppia omosessuale alla filiazione od all'adozione di un bambino. Diritto che nel nostro ordinamento non trova ancora riconoscimento positivo.

Preservare e tutelare, nell'interesse del minore e dal punto di vista dello stesso, una relazione affettiva già esistente è infatti altro dal creare un vincolo di filiazione *ex novo* in capo a due conviventi dello stesso sesso²⁴.

D'altra parte, un vero e proprio diritto all'adozione da parte della coppia omosessuale non è stato riconosciuto, fino ad ora, neppure dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, che lascia agli Stati membri la discrezionalità di non estendere l'adozione alle coppie non coniugate (sia

omosessuali sia eterosessuali, in virtù del principio di non discriminazione)²⁵, mentre la legge 20.05.2016, n. 76, che ha istituito le unioni civili tra persone dello stesso sesso, pur riconoscendo a tali unioni effetti analoghi a quelli del matrimonio, ha intenzionalmente escluso ogni riferimento alla filiazione e all'adozione a favore degli uniti civilmente.

Tuttora, dunque, la forma di comunità familiare che trova pieno riconoscimento nel nostro Paese, per quel che riguarda l'accoglimento di figli, è quella tradizionale. Poiché questa restrizione riguarda un numero sempre maggiore di coppie, si impone per il Legislatore una riflessione più ampia sulle libertà e i diritti fondamentali della persona che in questo campo, come dimostrano le scelte legislative maggiormente responsabili dei paesi più vicini al nostro anche sul piano culturale e civile, non dovrebbero essere così estesamente ridotti o compressi da una posizione assunta aprioristicamente dallo Stato.

Si deve a tal proposito notare che, come rilevato dalla Corte di Cassazione nel 2013, non esistono studi o evidenze scientifiche che dimostrino come per un bambino crescere in una famiglia formata da due persone dello stesso sesso sia dannoso per la formazione equilibrata della sua personalità. Posizione, questa, che al momento coincide con un pre-giudizio. Al contrario, qualora l'opzione legislativa per il riconoscimento delle famiglie composte da persone dello stesso sesso si risolvesse nel riconoscimento dell'adozione da parte di tali coppie (a maggior ragione se legate attraverso l'unione civile, garanzia di una maggiore profondità e stabilità del progetto familiare), le indagini richieste per la valutazione dell'idoneità all'adozione della coppia adottante potrebbero più agevolmente prevenire casi di incompetenza genitoriale o di abbandono anche affettivo ed emotivo dei bambini. Comunque in misura maggiore rispetto ai casi in cui il figlio è stato concepito sì 'naturalmente', ma per 'caso' o da parte di genitori privi di competenze e di strumenti atti ad allevare un figlio, o semplicemente da parte di genitori che non desideravano averne, con conseguente possibile pregiudizio per la prole. Bisognerebbe insomma passare, in modo coraggioso e responsabile, da una visione della filiazione come mero evento 'naturale' ad una visione di essa come atto di responsabilità fortemente consapevole da parte dei genitori verso ogni figlio che nasce.

NOTE

1. In particolare è ammessa l'adozione legittimante in Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Francia, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Irlanda, Malta, Austria mentre è ammessa l'adozione dei figli del partner in Germania, Croazia, Estonia e Slovenia (Cass. Civ. 26.05.2016, n. 12962, in Fam. Diritto, 11, 1025).

2. Ai sensi dell'art. 6, I comma, legge 4.05.1983, n. 184, «l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni», con la specificazione, di cui al primo comma dello stesso articolo, per cui «il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma I può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto».

3. Così accade in Germania, laddove, a seguito dell'introduzione, nel 2001, della formalizzazione delle unioni civili, anche tra partner dello stesso sesso, è stato introdotto dapprima il cd. piccolo potere di cura del partner nei confronti dei figli dell'altro, e poi, nel 2004, la possibilità per lo stesso di adottare il figlio biologico del convivente (allo stesso legato da unione registrata); possibilità di adozione che, in virtù della decisione del 19.02.2013 della Corte Costituzionale Tedesca, è stata estesa anche al figlio adottivo del partner (si veda F. B. d'Usseaux, in adozione del figlio adottivo: un nuovo tassello nell'equiparazione tra coppie etero e coppie dello stesso sesso in Germania, in Nuova Giur. Civ. 2013, 7-8, 10639). In Svizzera, l'art. 299 c.c. prevede che il nuovo "coniuge sia tenuto ad assistere l'altro coniuge in maniera appropriata nell'esercizio della potestà genitoriale verso il figlio dell'altro", derivando da questo diritto di assistenza anche un diritto a rappresentarlo "quando le circostanze lo richiedano". Nell'ordinamento francese, invece, è contemplata la possibilità per i genitori di delegare a terzi, e dunque anche al coniuge o convivente del genitore, taluni doveri parentali. Così, per effetto della entrata in vigore della legge 4.03.2002, accanto alla delega della responsabilità genitoriale prevista per i casi di carenze dei genitori nell'esercizio della stessa responsabilità, l'art. 377 c.c. dispone che i genitori, insieme o separatamente, possano, qualora le

circostanze lo esigano, demandare in tutto o in parte l'esercizio dell'autorità parentale a un terzo, membro della famiglia o persona degna di fiducia. Tale delega di potestà, tuttavia, deve essere concessa dall'autorità giudiziaria e non è un effetto del mero accordo tra i genitori o della legge. In Inghilterra poi il *Children Act 1989*, così come modificato ed integrato dalla legislazione successiva, prevede che lo 'step-parent' possa diventare titolare della responsabilità genitoriale su accordo, trilaterale, dello stesso con i due genitori biologici, o, in alternativa, per ordine della Corte, su sua stessa istanza (*Children Act 1989*, Parte I, Sezione 4°). In Olanda, invece, quando la convivenza assuma particolare caratteristiche, al genitore sociale spetta l'obbligo di mantenere il figlio dell'altro convivente (in M. Sesta, *Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano*, *Famiglia*, I, 2003, 160).

4. Mentre nell'originario impianto normativo della proposta di legge era prevista l'estensione dell'adozione del figlio del coniuge alle parti di una unione civile, con l'approvazione del maxiemendamento, la norma che la prevedeva è stata espunta dal testo del disegno di legge. Nel testo approvato è stato dunque espressamente previsto che la norma, che considera applicabili alle parti dell'unione civile le disposizioni riguardanti il matrimonio e quelle che riguardano i 'coniugi', non trova applicazione con riguardo alle norme del codice civile non espressamente richiamate dalla stessa legge ed alla legge n. 184/1983, che è la legge sull'adozione. L'equivalenza tra 'coniugi' e 'parti di una unione civile' non vale dunque con riguardo alle adozioni. È stato tuttavia precisato che «*resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti*» (art. 1, n. 20).

5. Cass. 11.01.2013, n. 601, in *Foro It.* 2013, 4, 1, 1193, in *Giur. It.* 2013, 5, 1036, con nota di Paparo, in *Nuova Giur. Civ.*, 2013, 5, 432 nota di Murgo, in *Fam. Diritto*, 2013, 6, 570 nota di Ruscello, in *Giur. It.*, 2013, 4, 789, in *www.ilcaso.it*, 2013.

6. Tra le altre: Trib. minorenni Palermo, 4.12.2013 e Trib. minorenni Bologna, 31.10.2013, in *Fam. Diritto* 2014, 3, 273 con nota di Tommaso.

7. Trib. Palermo, decr. 6.04.2015, in *Corriere Giur.*, 2015, 12, 1555

con nota Veronesi, e in *Fam. Diritto*, 2016, 44 con nota Ardizzone.

8. In particolare con riguardo all'art. 337 ter, c.c., che, nel momento della disgregazione familiare, prevede il diritto del figlio minore a «*mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*».

9. Corte d'Appello di Palermo, ord., 17.07.2015, in *Corriere Giur.*, 2015, 12, 1555 nota Veronesi, e *Fam. Diritto*, 2016, 44 con nota Ardizzone.

10. Le tre decisioni nell'ordine sono: Trib. minorenni Roma, 30.06.2014, in *Fam. diritto* 2015, 6, 574, con nota Ruo, in *Nuova giur. Civ. comm.* 2015, 2, 10109 con nota Long, in *Vita not.* 2015, I, 107; Corte d'Appello Roma, 20.10.2015, e *Cass. Civ.* 26.05.2016, n. 12962, cit..

11. Nello stesso senso, Trib. minorenni Roma, 22.09.2015; Trib. minorenni Roma 23.10.2015 (provvedimento questo pronunciato nei confronti di una coppia di uomini e divenuto definitivo per mancanza di impugnazione), in *www.articolo29.it* e Trib. minorenni Roma, 30.12.2015, in *Fam. diritto* 2016, 6, 584, con nota Scalera, e Corte Appello Palermo 19.04.2016, in *www.articolo29.it*. In senso contrario, si vedano, Trib. minorenni Torino, 11.09.2015, in *Nuova giur. Civ. comm.* 2016, 2, 10205, con nota Nocco, e recentemente, Trib. minorenni Milano, 13.09.2016, inedita.

12. Ai sensi dell'art. 57, legge 184/1983, ai fini della pronuncia dell'adozione all'esistenza dei presupposti richiesti dallo stesso articolo, «*se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare: (a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e*

del di cui all'articolo 44, il Tribunale, oltre minore».

13. Cass. Civ. 26.05.2016, n. 12962, cit.

14. Corte Appello Milano, ord. 16.10-01.12.2015, in *Fam. diritto*, 2016, 3, 271 con nota di Tommaseo e in *www.articolo29.it*.

15. CA Torino, 29.10.2014, in *Giur. It.*, 2015, 6, 1344 nota di Cristiani e in *www.articolo29.it*.

16. Cass. Civ., 21.06.2016, n. 19599.

17. Cass. Civ., ult. cit.

18. Cass. Civ. 26.05.2016, n. 12962, cit, e Cass. Civ., 21.06.2016, n. 19599.

19. Si veda, in particolare, Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 27.01.2015, *Affaire Paradiso et Campanelli c. Italie* (ricorso n. 25358/12). In tale caso [di filiazione formata all'estero] la Corte, in assenza di qualsiasi vincolo parentale tra i pretesi genitori ed il minore, ed anzi proprio nell'ottica della protezione della famiglia di fatto e del superiore interesse del minore, ha ritenuto applicabile l'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo ed ha considerato il rifiuto, da parte delle autorità giudiziarie italiane, di riconoscere la filiazione stabilita all'estero e le misure che ne erano coerentemente seguite in applicazione della normativa interna (allontanamento del minore dal contesto familiare, con la presa in carico del bambino da parte dell'ente; suo collocamento presso una comunità e successivamente presso una famiglia affidataria) come misure non 'necessarie' all'interno di una 'società democratica', ai sensi dell'art. 8 della Convenzione. La Corte ha così concluso che la stretta applicazione delle disposizioni legislative nazionali da parte delle autorità Italiane non aveva rappresentato il giusto bilanciamento tra gli interessi pubblici e gli interessi privati in gioco, in considerazione del principio secondo il quale, ogni volta che una controversia coinvolge un minore di età, l'interesse di quest'ultimo deve prevalere. Con riguardo all'affermazione del principio della prevalenza del superiore interesse del minore e della nozione di vita familiare, si vedano le seguenti decisioni della Corte Europea dei diritti dell'Uomo: sent. 13.06.1979, *Marckx v. Belgium*; sent. 26.05.1994, *Keegan c. Irlanda*; sent. 22.04.1997, *X., Y. E Z. c. Regno Unito* nonché la sentenza del 27.04.2010 (divenuta definitiva il 22.11.2010), *Moretti e Be-*

nedetti v. Italia (Ricorso n.16318/07); caso, quest'ultimo, in cui una coppia aveva accolto in affido, ad un mese dalla nascita, una infante, trattandola come una figlia per i diciannove mesi successivi e, avendo proposto domanda di adozione, si era vista negare tale possibilità; la Corte di Strasburgo, ritenendo rilevante il legame che si era instaurato tra la coppia affidataria e la bambina affidata, ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8, CEDU, per la mancanza del rispetto della vita familiare.

20. Sulla base dei principi di autore-sponsabilità nel rapporto di filiazione e di prevalente interesse del minore, il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 8.08.2014 (Foro it. 2014, 10, I, 2934, nota: Casaburi), ha rigettato il ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. presentato da due genitori 'genetici' volto ad impedire, in via cautelare, la formazione del rapporto di filiazione tra la madre gestante che, per errore umano, aveva portato in grembo e partorito due gemelli formati da embrioni geneticamente appartenenti ai ricorrenti (sottoposti alle stesse tecniche di procreazione medicalmente assistita nell'istituto di cura) e gli stessi gemelli.

21. M. Dossetti, in *Dopo la riforma della filiazione: i nuovi successibili*, in *Fam. dir.* 2015, 10, 941.

22. E. Al Mureden, la responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità dei modelli familiari, in *Fam. diritto*, 2014, 5, 466.

23. Ai sensi dell'art. 1, della legge 19.10.2015, n. 173, all'art. 4, legge n. 184 del 4.05.1983, sono aggiunti, tra gli altri, i seguenti commi: «5 bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatesi tra il minore e la famiglia affidataria»; 5 ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento».

24. Favorevole alla adozione particolare in favore del partner legato al genitore del minore da un'unione

civile o da una stabile convivenza, anche omosessuale, nella prospettiva dell'interesse del minore a conservare i propri essenziali legami affettivi con i membri del nucleo familiare con cui si trova a vivere, ma con un iter argomentativo divergente rispetto a quello adottato dalle sentenze che hanno dato avvio al procedimento ed alla decisione della Corte di cassazione che si commenta (e critico rispetto ad esso), è Morace Pinelli, in *Per una riforma dell'adozione*, in *Fam. Diritto*, 2016, 7, 719.

25. Se nella decisione Oliari ed altri v. Italia (21.07.2015), la Corte di Strasburgo ha sancito il diritto delle coppie omosessuali a vedere riconosciuto e tutelato il loro status familiare, condannando l'Italia per aver violato l'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, nella precedente decisione X e altri v. Austria (19.02.2013) la Corte di Strasburgo ha escluso che incombesse sugli Stati membri un obbligo di estendere il diritto all'adozione cogenitoriale alle coppie omosessuali non sposate, mentre tale dovere potrebbe essere imposto quando l'adozione sia già prevista, dalla normativa interna, anche a favore delle coppie di fatto e senza che il rifiuto all'adozione da parte della coppia omosessuale sia giustificato da un fine legittimo e proporzionale, come accadeva nello Stato Austriaco.

Il secolo del cervello:
brevi note sul rapporto
fra ricerca scientifica
e discipline filosofiche
in tema di 'libertà' umana

*The century of the brain:
short notes on the
relationship between
scientific research
and philosophical
disciplines on the human
'freedom'*

MONICA TORALDO DI FRANCIA
monica.toraldo@unifi.it

AFFILIAZIONE
Università degli Studi di Firenze

ABSTRACT

L'interesse per la conoscenza sempre più approfondita delle caratteristiche e del funzionamento del cervello umano, manifestato anche dall'enorme proliferazione di progetti di ricerca nel settore delle neuroscienze, ha fatto sì che dal 'secolo della Biologia' si sia passati al 'secolo del Cervello', dando seguito anche alla nascita della c.d. 'neuroetica'.

ABSTRACT

Increasing interest in both brain features and functioning has led to the development of numerous research projects in the field of neuroscience. This interest has determined a shift from a "Biology Era" also to a "Brain Era" leading to the birth of "neuroethics".

KEYWORDS

Neuroscienze
Neuroscience

Neuroetica
Neuroethics

Libero Arbitrio
Freedom

Enhancement
Enhancement

In premessa a questo intervento, che non ha certo la pretesa di ricostruire i profili di un dibattito complesso ed estremamente specialistico, mi propongo di fornire solo alcune informazioni, molto generali, su come gli sviluppi delle neuroscienze abbiano influito sulla nascita della c.d. 'neuroetica' e contribuito, al contempo, ad arricchire la riflessione filosofica sul tema della libertà umana. Pur venendo riproposto in chiave nuova, il dibattito odierno sul tema del 'libero arbitrio' non può che rimanere una discussione aperta e, come accade per molte delle più rilevanti e 'classiche' questioni filosofiche, non suscettibile di trovare una parola conclusiva.

1. IL SECOLO DEL CERVELLO: I GRANDI PROGETTI DI RICERCA

L'accelerato sviluppo delle neuroscienze degli ultimi decenni ha fatto ritenere che al 'secolo della Biologia' (definizione coniata per il XX secolo) sia ormai succeduto il 'secolo del Cervello', in cui ci si aspetta di acquisire una completa conoscenza delle caratteristiche e del funzionamento del cervello umano e una più approfondita comprensione del rapporto dell'attività cerebrale con le funzioni cognitive e coi comportamenti normali e patologici. I grandi progressi fin qui ottenuti sono in gran parte dovuti all'avanzamento delle metodiche di registrazione dei segnali neurofisiologici e all'avvento delle nuove tecniche di *neuroimaging* funzionale che hanno permesso, anche grazie a un loro utilizzo combinato, non solo lo studio dei circuiti cerebrali, ma anche di «osservare in diretta e in vivo le modificazioni metaboliche correlate con l'attività del cervello durante l'esecuzione di compiti cognitivi e decisionali»¹.

Il crescente interesse pubblico per questo ambito di studi, e per ciò che ne può derivare in termini di prevenzione e cura di malattie neurodegenerative e psichiatriche, si è poi recentemente tradotto nella promozione di grandi progetti di ricerca, finanziati con ingenti capitali pubblici e privati, fra i quali il più noto è quello promosso nell'aprile 2013 dal Presidente Obama, conosciuto come *BRAIN Initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies)*, che si prefigge di rivoluzionare la nostra comprensione del cervello umano. A questo progetto, che vede il Na-

Il secolo
del cervello:
breve note
sul rapporto fra
ricerca scientifica
e discipline
filosofiche
in tema di
'libertà' umana

Articoli

tional Institute of Health (NIH) in prima linea con il ruolo di principale organizzatore, hanno subito aderito numerose istituzioni accademiche, aziende tecnologiche, gruppi di ricerca, etc. La speranza è che l'initiative² aiuti, in tempi brevi, ad approfondire la conoscenza delle dinamiche neuronali, dia un contributo decisivo alla ricerca sulle patologie neurologiche e psichiatriche e sulla loro prevenzione e/o trattamento, acceleri lo sviluppo e l'applicazione di nuove e più potenti tecnologie per esplorare i modi in cui il cervello registra, processa, usa, immagazzina, recupera una grande varietà di informazione e getti luce sul complesso legame fra funzioni cerebrali e comportamenti. Anche l'Unione Europea ha a sua volta lanciato, e in larga parte finanziato, un ambizioso progetto scientifico nel campo dell'informatica e delle neuroscienze, lo Human Brain Project coordinato dal Brain Mind Institute dell'École Polytechnique di Losanna, che si propone di realizzare nel prossimo decennio una simulazione del completo funzionamento del cervello umano su un supercomputer. Si tratta, tuttavia, di un progetto da subito duramente e pubblicamente contestato da un ingente numero di scienziati europei³, che ne hanno criticato sia l'ipotesi concettuale, ossia la possibilità di ottenere nuove informazioni sul cervello umano partendo da una simulazione, sia il sottostante modello politico di investimenti in ricerca, privilegiante la 'Big Science' a scapito di progetti meno ambiziosi, più realistici e fra loro competitivi.

Ma anche nei confronti del progetto statunitense sono state mosse non poche critiche per la visione meccanicistica, mai messa in discussione, delle funzioni mentali che lo sostengono. Tuttavia, in questo caso, il Presidente Obama, consapevole dei molteplici problemi filosofici ed etici sollevati da questo tipo di ricerche, contestualmente al lancio del progetto aveva chiesto, alla Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues di esaminare i profili etici e le criticità della ricerca neuroscientifica in generale e di quella implicata nella BRAIN Initiative in particolare; compito che la Commission ha svolto ricorrendo due documenti in materia⁴. Nel primo, *Gray Matters: Integrative Approaches for Neuroscience, Ethics, and Society*, pubblicato nel 2014, si raccomanda l'integrazione di etica e ricerca neuroscientifica al fine di aiutare i ricercatori, le istituzioni politiche e il pubblico in generale a riconoscere e confrontarsi con le implicazioni etiche e sociali della ri-

cerca neuroscientifica e delle sue applicazioni. Il secondo, più articolato, *Gray Matters: Topics at the Intersection of Neuroscience, Ethics, and Society* (2015), si propone invece di stimolare un continuo dibattito multidisciplinare, critico e 'ben informato', indirizzato all'approfondimento di tre tematiche particolarmente controverse, all'intersezione fra neuroscienze e società, esemplificative delle tensioni etiche e delle implicazioni sociali dell'avanzamento neurotecnologico. Le tre tematiche, che sono fatte oggetto di analisi e di raccomandazioni specifiche, riguardano rispettivamente:

1. le modificazioni neuronali finalizzate al c.d. '*cognitive enhancement*'⁵, che sollevano interrogativi non solo circa il rapporto rischi/benefici e circa le misure più idonee ad assicurare il rispetto della giustizia e dell'eguaglianza di opportunità nell'accesso ai *cognitive enhancers*, ma anche riguardo alla domanda filosofica cruciale di ciò che significa essere 'umani';
2. il problema di come assicurare rispetto e protezione degli individui con diminuita o assente capacità di dare il consenso, che tuttavia devono poter essere inclusi nei protocolli di ricerca, conoscitivi e applicativi, e avere l'opportunità di trarne beneficio;
3. il complesso rapporto fra neuroscienze e sistema giuridico, in quanto se da una parte l'applicazione delle neuroscienze nell'ambito del diritto può offrire la possibilità di arrivare a decisioni giudiziarie più giuste e accurate, dall'altra solleva numerosi interrogativi e preoccupazioni relative al rischio di un uso prematuro e/o fuorviante delle informazioni neuroscientifiche disponibili, di intrusione nella *privacy* cerebrale degli individui e di messa in discussione del concetto basilare di 'responsabilità morale'.

Nelle conclusioni anche questo documento sottolinea comunque la necessità non solo di far avanzare la ricerca neuroscientifica ed etica, ma altresì di fornire ai cittadini un'educazione adeguata al confronto che ci attende con le sfide che questi avanzamenti pongono alla società, alla politica e al diritto.

2. LA 'NEUROETICA'

Che le neuroscienze, nelle loro diverse declinazioni disciplinari, dovesse-

ro integrare la riflessione etica era da tempo un'esigenza fortemente sentita, tanto che era stato coniato il neologismo 'neuroetica' già a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, con riferimento ai contenuti etico-morali delle ricerche neuro-scientifiche, all'etica della pratica clinica in neurologia, alle prospettive filosofiche di sé e del cervello e a problematiche di ordine giuridico.

Con il consolidamento dei progressi, in ambito conoscitivo e applicativo, delle diverse discipline ricomprese nell'ambito neuroscientifico, anche la 'neuroetica'⁶ si è articolata in differenti settori e filoni di ricerca, così che, semplificando, si può distinguere oggi fra una 'neuroetica applicata' e una 'neuroetica filosofica'. Mentre la prima si occupa delle questioni etiche, sociali e giuridiche che possono sorgere nel momento in cui le scoperte riguardanti il cervello si riflettono e trovano applicazione nella pratica clinica, nelle politiche sociali e nel diritto, la seconda riguarda più specificamente l'impatto sulla riflessione filosofica e antropologica di quei filoni di ricerca che mirano ad indagare i fondamenti neurali del pensiero e dei processi decisionali, compresi quelli di rilevanza morale. Ed è in questa seconda accezione che la neuroetica ha portato nuova linfa al dibattito intorno a vecchie questioni filosofiche quali quelle dell'esistenza o meno del 'libero arbitrio', del rapporto mente/corpo (fra funzioni cognitive e pratiche da un lato e funzioni biologiche dall'altro), mente/cervello, sulle quali oggi vi è un'amplessissima letteratura.

Non stupisce che la riproposizione di queste tematiche classiche della filosofia teoretica e morale abbia tratto impulso anche dalla divulgazione dei risultati, e delle connesse ipotesi interpretative, provenienti dalle ricerche sulle funzioni cognitive complesse, ricerche rese possibili, in tempi relativamente recenti, dalla messa a punto di metodiche e strumenti caratterizzati da una bassa invasività – quali le tecniche di neuroimmagine funzionale – per la 'visualizzazione' dell'attività cerebrale in vivo durante lo svolgimento di specifici compiti da parte dei soggetti arruolati negli esperimenti. L'interesse suscitato dalle neuroimmagini funzionali sta, in questo caso, principalmente nel fatto che queste forniscono informazioni di tipo correlazionale, in cui si possono evidenziare delle associazioni nel tempo tra esecuzione di un determinato compito cognitivo e un

cambiamento dell'attività metabolica in una determinata regione cerebrale. Come è stato sottolineato nel documento del CNB *Neuroscienze ed esperimenti sull'uomo. Osservazioni bioetiche*, queste ricerche si propongono di indagare, in soggetti sani e non, se, ad esempio, «determinate scelte di comportamento siano il risultato di reazioni immediate automatiche o risposte mediate/razionali, nonché quali siano i rapporti tra risposte emotive, o capacità cognitive e stimoli indotti dall'ambiente». A questo proposito il documento mette anche in evidenza come sia difficile, se non impossibile, trarre da queste correlazioni dati certi, ossia delle conclusioni scientificamente convincenti, per più motivi:

- a. il legame tra attività metabolica e attività neuronale non è perfettamente chiaro, ragion per cui i dati di neuroimmagine funzionale non consentono di dire «se l'attivazione di un'area sia un epifenomeno o sia necessaria all'esecuzione del compito»;
- b. il *setting* delle ricerche di questo tipo è altamente artificiale e controllato, tale da creare forti dubbi sulla loro ripetibilità;
- c. oltre alle perplessità che suscita il disegno di questi esperimenti, le maggiori criticità riguardano poi la possibilità di tracciare delle correlazioni certe e generalizzabili tra aree cerebrali, pensieri e azioni/esecuzione di compiti, secondo uno schema causativo di tipo deterministico.

In conclusione: «la visualizzazione di aree cerebrali e la individuazione di 'correlati neurali' di certi stati mentali o azioni non consentono di 'leggere la mente' (sapere se un soggetto dice la verità o una bugia) o di 'predire certi comportamenti' (collegare in modo automatico comportamenti intenzionali o non intenzionali), ma semmai solo di prevederli con una soglia di approssimazione non precisa».

3. IL RITORNO ALLA RIBALTA DEL TEMA DELLA LIBERTÀ UMANA E DEL LIBERO ARBITRIO

L'interesse suscitato dalle neuroscienze cognitive, che mettono in relazione l'attività neuronale con il pensiero e il comportamento, ha avuto, come sopra ricordato, effetti

rilevanti anche nell'ambito delle discipline filosofiche. Il dibattito odierno in materia è ormai altamente specialistico e impossibile da riassumere⁸; solo, per dare un'idea molto approssimativa, si può dire che alla riproposizione in chiave nuova di problemi filosofici tradizionali quali quelli del libero arbitrio, del rapporto mente/corpo, mente/cervello, si affiancano nuove domande del tipo "esiste o meno un fondamento neurologico dell'etica e delle scelte morali?"⁹, "dove si pone il confine della mente?"¹⁰.

Per quanto riguarda più in particolare il tema della libertà umana, il focus dell'attenzione è stato rivolto, tradizionalmente, non tanto alla c.d. 'libertà negativa', ossia alla libertà intesa come assenza di impedimenti esterni (sociali, politici, economici, religiosi, etc.), quanto alle questioni filosoficamente più ardue e controverse sollevate dalla c.d. 'libertà positiva', intesa come capacità di autodeterminazione del soggetto agente¹¹. Riguardo a quest'ultima, la contrapposizione fondamentale, mai risolta, oppone le teorie deterministiche, sostenenti una determinazione completa delle cause nel mondo fisico, uomo incluso, alle teorie indeterministiche che invece ritengono impossibile escludere l'esistenza di un potere causale indipendente, non determinato da altro, quale il 'libero arbitrio', inteso nell'accezione più forte. Era quindi inevitabile che questo dibattito riprendesse vigore, seppure con una diversa connotazione, sotto l'influenza dell'ipotesi – derivata dalla interpretazione in termini 'causativi' dei risultati degli esperimenti di 'visualizzazione' dell'attività cerebrale durante l'esecuzione di compiti deliberativi – che le reazioni 'automatiche' siano predittive della risposta consapevole, ovvero che la deliberazione cosciente di fatto non abbia alcuna influenza nel processo decisionale. Quest'ipotesi estrema¹², da più parti contestata, ha comunque contribuito alla fioritura di studi originali in materia di rapporto fra scienza e filosofia¹³ e, segnatamente, alla ridefinizione della questione della libertà umana in termini di compatibilità, o meno, fra spiegazione scientifica e autocomprensione psicologica e morale del soggetto agente. Pertanto la contrapposizione animante il dibattito filosofico odierno è non solo, e non tanto, quella fra tesi deterministiche e indeterministiche, ma piuttosto quella fra tesi compatibiliste, secondo le quali il determinismo presupposto dalle scienze naturali, inteso in senso epistemico, è compatibile con l'affermazione del potere causativo della volontà del soggetto agente e, segnatamente, col concetto di 'libero arbi-

trio', inteso tuttavia in senso debole, come assenza di costrizioni esterne della volontà, e tesi incompatibiliste¹⁴; quest'ultime, pur prendendo due forme opposte (libertarismo/determinismo ontologico) negano invece proprio tale possibilità di coesistenza, in quanto continuano ad attribuire un significato forte tanto al concetto di 'libero arbitrio', quale autonomia irriducibile, quanto a quello di determinismo. Il dibattito teorico sul 'libero arbitrio', pur essendosi arricchito di nuove conoscenze, prospettive e argomentazioni, è un dibattito teorico sempre in fieri e non è prevedibile un suo esaurimento, nè la prevalenza dell'una o dell'altra delle posizioni in campo. Per riprendere il titolo di un libro di Salvatore Veca, alla filosofia compete solo la 'penultima parola' riguardo alle grandi questioni che nel mondo occidentale ne hanno segnato la storia.

BIBLIOGRAFIA

- Aiello, F. (2014), «Neuroscienziati boicottano lo Human Brain Project», in *Scienza in rete*, 15 luglio 2014, <http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/francesco-aiello/neuroscienziati-boicottano-lo-human-brain-project/luglio-2014>
- Bird, S. J., in Mitcham, C. (ed.) (2005), *Encyclopaedia of Science, Technology and Ethics*, Thomson Gale, New York, vol. III, 1310.
- Boella, L. (2008), *Neuroetica. La morale prima della morale*, Raffaello Cortina editore, Milano.
- Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) (2010), *Neuroscienze ed esperimenti sull'uomo. Osservazioni bioetiche*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, <http://presidenza.governo.it/bioetica/pareri.html>
- Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) (2013), *Neuroscienze e potenziamento cognitivo farmacologico: profili bioetici*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, <http://presidenza.governo.it/bioetica/pareri.html>
- De Caro, M. (2004), *Il libero arbitrio. Una introduzione*, Laterza, Roma-Bari.

- Di Francesco, M., Marraffa, M. (2009), *Il soggetto. Scienze della mente e natura dell'io*, Bruno Mondadori, Milano.
 - Green, J. et al. (2001), «An fMRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment», in *Science*, n. 293, 2105 e ss.
 - Green, J. et al. (2004), «The Neural Bases of Cognitive Conflict and the Control in Moral Judgment», in *Neuron*, n. 44, 389 e ss.
 - Levy, H. (2007), *Neuroethics. Challenges for the 21st Century*, Cambridge University Press, New York, (trad. it. di Rumiati, R. I. (2009), *Neuroetica. Le basi neurologiche del senso morale*, Apogeo, Milano).
 - Libet, B. (1985), «Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action», in *The Behavioural and Brain Society*, n. 8, 529 e ss.
 - Magni, S. F. (2009), «Determinismo, libertà e compatibilismo», in Portioli, C. (a cura di), *Natura e libertà. Filosofia, scienza ed etica*, "Annali dell'Istituto Banfi", n. 6, Morlacchi Editore, Perugia, 125-142.
 - Mordacci, R. (2009), «Neuroscience and Metaethics: A Kantian Hypothesis», in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XI, 2, pp. 43-56, http://www2.units.it/etica/2009_2/MORDACCI.
 - President's Council on Bioethics (2003), *Beyond therapy. Biotechnology and the pursuit of happiness*, Dana Press, New York.
 - Veca, S. (2001), *La penultima parola e altri enigmi*, Laterza, Roma-Bari.
- 5.** Il tema dell'«enhancement» era peraltro già stato affrontato dal President's Council on Bioethics nel Report *Beyond therapy. Biotechnology and the pursuit of happiness*, Dana Press, New York, 2003. Si veda anche in proposito il documento del CNB (2013).
- 6.** L'anno che segna la rinnovata e peculiare attenzione per la 'neuroetica', tenendo conto dei progressi conseguiti nel frattempo sul piano scientifico e (soprattutto) tecnologico, può essere considerato il 2002. Tra il gennaio e il maggio di quell'anno, infatti, si sono tenuti tre importanti convegni scientifici internazionali: il primo, *Understanding the Neural Basis of Complex Behaviors: the Implications for Science and Society*, è stato organizzato dalla rivista "Neuron" e dall'American Association for Advancement of Science; il secondo, *Neuroscience Future*, è stato invece organizzato dalla Royal Institution di Londra, mentre il terzo e più noto, *Neuroethics: Mapping the Field*, è stato organizzato dalla Dana Foundation, dalla Stanford University e dalla University of California. Per una definizione di 'neuroetica', si veda la voce omonima curata da S. J. Bird, in Mitcham (ed.) 2005.
- 7.** CNB, cit.
- 8.** Si veda, ad es., Di Francesco e Marraffa 2009.
- 9.** Cfr. Boella 2008; Green et al. 2001; Green et al. 2004.
- 10.** Cfr. Levy 2007.
- 11.** Cfr. De Caro 2004.
- 12.** Ipotesi, per altro, già formulata negli anni ottanta dello scorso secolo dal neurofisiologo e psicologo statunitense Benjamin Libet (1985).
- 13.** Cfr., fra gli altri, Mordacci 2009.
- 14.** Cfr. Magni 2009.
- 15.** Veca 2001.

NOTE

1. Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) 2010.
2. <https://www.whitehouse.gov/BRAIN> e <http://braininitiative.nih.gov/about/index.htm>
3. Cfr. Aiello 2014.
4. Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues, *Gray Matters*, voll. I-II, <http://bioethics.gov/node/3543>

Libero arbitrio, neuroni e sistema criminale

*Free will, neurons
and criminal law*

OMBRETTA DI GIOVINE
ombretta.digiovine@unifg.it

AFFILIAZIONE
Università degli Studi di Foggia

ABSTRACT

Il concetto di libertà desumibile dalle neuroscienze può essere ritenuto compatibile con quello assunto alla base del diritto penale, che dunque non è minacciato nella sua esistenza né nelle sue finalità. Tuttavia, se le scoperte delle neuroscienze possono soltanto migliorare il giudizio sull'imputabilità del reo (vizio di mente), esse impattano sulle categorie dell'elemento soggettivo del reato, dove porranno interrogativi spinosi ed impongono l'avvio di una riflessione urgente.

ABSTRACT

The concept of freedom based on neurosciences can be considered as being compatible with the concept of freedom in Criminal law, which is therefore not threatened in terms of its existence or its purpose. However, although discoveries from neuroscience can only improve judgments concerning imputability and insanity responsibility, they will soon begin to impact on the categories of the subjective element of a crime (mens rea), posing thorny questions which will require serious reflection.

KEYWORDS

Libero arbitrio
Freedom

Diritto penale
Criminal law

Neuroscienze
Neurosciences

Imputabilità
Imputability

Elemento soggettivo
Mens rea

1. CERVELLI IN PRIGIONE?

Sino a poco tempo fa, la grande domanda sull'esistenza del libero arbitrio sembrava relegata alla storia del diritto penale e, in particolare, alla disputa tra le due grandi Scuole di pensiero (Classica e Positiva) che si contendevano il campo al momento dell'emanazione del codice penale – quasi un secolo orsono –, proponendo al loro interno, seppur con varietà di accenti, risposte di segno rispettivamente positivo e negativo. Contro ogni aspettativa, da qualche anno il quesito è tornato attuale, ponendosi con l'impellenza tipica del suo marchio di provenienza scientifica. Molti esperimenti – a partire da uno realizzato nel 1983 (ampiamente discusso dal suo autore in Libet, 2004) – hanno provato che l'uomo agisce qualche frazione di secondo *prima* di divenirne consapevole. Se ne è desunto come la libertà dell'uomo sia soltanto un'illusione (tutt'al più, esisterebbe un «potere di veto») con conseguente profluvio di inquietanti interrogativi giuspenalistici, del tipo: *come giustificare la punizione di chi è stato costretto dalla natura a delinquere?; se noi siamo i nostri cervelli, ha senso punire un cervello?; in caso positivo, su quali basi?*

In risposta, è stato tratteggiato un mondo in cui noi, macchine sofisticate, *agite* dalle forze della natura e da impulsi incoercibili, verremmo castigati (non perché ce lo meritiamo, bensì) in forza di convenzioni sociali (cfr. in Italia Corbellini, Sirgiovanni 2013: 205 ss.). La tesi forse più celebre, esprimendo un punto di vista dichiaratamente consequenzialista, propose di riscrivere le funzioni del diritto penale, ravvisando nella minaccia di pena un condizionamento tra gli altri, un *input* suscettibile di orientarci verso la pacifica convivenza (Greene, Cohen 2004: 1775-1785).

Si potrebbe replicare che è eccessivo, forse anche contraddittorio, postulare un rapporto causa/ effetto così stringente, visto che l'uomo è reattivo ai suoi impulsi, oltre che alle stimolazioni dell'ambiente e che, oltretutto, gli studiosi del diritto penale hanno sempre nutrito dubbi sulla capacità motivazionale della pena. E viene anche spontaneo chiosare che l'inesistenza del libero arbitrio avrebbe un retrogusto amaro per molti.

Repelle all'uomo comune, che tende a identificare nella retribuzione lo scopo della pena ma che si trove-

rebbe nella difficoltà di giustificare e canalizzare il suo naturale “bisogno di giustizia” nei confronti di un *non reo*. Non la gradisce il giurista, che si ribella all’idea di degradare la pena da strumento di rieducazione (così vorrebbe la Costituzione e così piace pensare) in strumento di neutralizzazione della pericolosità dell’individuo e di mera difesa sociale (le macchine non possono essere emendate; al limite, riprogrammate o, se ogni altra opzione fallisce, disinnescate per evitare che facciano altri danni). Nel quale, cioè, si è insinuato il timore che, nel confronto con le nuove acquisizioni scientifiche, quel poco che c’è di nobile nel fondamento della pena – e cioè la c.d. prevenzione speciale positiva o reintegratrice (secondo la concezione dominante quantomeno nel diritto penale continentale) – possa calare a picco insieme all’idea che siamo padroni del nostro corpo e delle nostre azioni.

Poco male, si obietterà: tale disagio non toglierebbe alcunché alla bontà delle conclusioni scientifiche, svelando al limite le ragioni dello scetticismo, quando non dell’aprioristica chiusura nei confronti dei nuovi saperi, spesso frettolosamente bollati come riduzionisti (lo sono, sebbene in un’accezione non negativa), riduttivi e banalizzanti. E contribuirebbe ad illuminare le ragioni per cui il giurista (soprattutto continentale) cerca di rimuovere il problema, lasciando le neuroscienze fuori dalla porta delle sue rassicuranti certezze umanistiche.

In realtà, tale rimozione, oltre ad essere faticosa e poco produttiva, non è forse necessaria. La questione del *free will* con ogni probabilità si ridimensionerebbe riformulandone le premesse in termini più precisi, anche se in questo modo, insieme alla sua drammaticità, perderebbe gran parte del suo fascino.

2. DAVVERO SECONDO LE NEUROSCIENZE NON C’È SPAZIO PER LA LIBERTÀ?

Non c’è dubbio che il profano il quale si accosti per la prima volta alla letteratura sul libero arbitrio si impressioni imbattendosi in affermazioni del tipo: «nel momento in cui pensiamo di scegliere un’azione il nostro cervello ha già fatto la sua scelta; ciò, però, non significa che l’azione non sia stata scelta liberamente. Significa semplicemente che non eravamo *consapevoli* di compiere la scelta in quel dato istante» (Frith 2007: 85). Resta interdetto quando apprende che la

nostra sensazione di controllo è anch’essa illusoria poiché, in condizioni di normalità, il corpo neutralizza la percezione che in realtà noi non agiamo, ma siamo agiti (Frith 2007: 132 ss.). Si stupisce nel leggere che «l’esperienza cosciente altro non è che un frammento di un processo cerebrale complicato. E poiché questo *fatto* non ci appare, abbiamo la robusta esperienza di poter dare inizio spontaneamente a catene causali che vanno dal regno mentale a quello fisico» (Metzinger 2009: 147 ss.). Stenta ad accettare l’idea che la «nostra esperienza di noi stessi come di individui che agiscono in modo intenzionale» rappresenta soltanto «il prodotto di un processo dal basso verso l’alto, privo di un sé e generato dai nostri cervelli» (Metzinger 2009: 240), il risultato di un «ingegnoso strumento neuro-computazionale» che crea «un’interfaccia utente interna che permette all’organismo di controllare e di adattare il suo comportamento», funzionale all’interazione sociale e all’evoluzione culturale (Metzinger 2009: 149 ss.).

Essendo tuttavia simili affermazioni robustamente confermate da evidenze scientifiche e sapendo ormai tutti che la gran parte delle più importanti verità scientifiche è controintuitiva, siamo perciò costretti ad inferire che la libertà non esiste? Probabilmente no. Azzardando un’invasione di campo, esprimo il dubbio che dai numerosi esperimenti svolti si debba desumere un’«illusione di agentività» *tout court*.

La letteratura scientifica, ad oggi, offre spiegazioni c.d. di primo livello delle nostre funzioni neuronali, riferibili al compimento di piccoli gesti, al normale agire quotidiano, vale a dire ad una sfera (ampia) di azioni che già la migliore psicologia avvertiva essere dominata da automatismi. *Non a tutte le azioni*.

Molti blasonati autori distinguono espressamente tra “piccole” e “grandi” decisioni. Secondo alcuni, incoscienti sarebbero le decisioni da assumere nell’arco di minuti o secondi, mentre la deliberazione cosciente riguarda la capacità di pianificare in anticipo e di decidere quali azioni vogliamo o non vogliamo eseguire nell’arco di tempi estesi. Il che implica la possibilità di attuare «un processo di parziale trasferimento del controllo cosciente a un server non cosciente», vale a dire una «lenta educazione» (Damasio 2012: 336 ss.) alla formazione della nostra personalità. E ciò basta per ipotizzare come plausibile che la libertà esista davvero, sep-

pure in un senso naturalistico (non trascendentale). In senso analogo, altri invitano a distinguere fra automaticità non cosciente e pianificazione cosciente, notando che «la coscienza non è coinvolta nei processi motori automatici (tranne durante l'apprendimento dell'automaticità)», essendo invece legata «alla pianificazione e alla creazione di nuove combinazioni di routine ormai automatiche» (Edelman 2004: 120). Conclusione che, si noti, vale anche per l'agire pratico (non a caso – come osserva il grande neurobiologo – i genitori cercano di insegnare ai figli mediante sistemi di ricompense positive e negative). Edelman: «negli esseri umani dotati di coscienza superiore, l'apprendimento di categorie può effettivamente modificare i punti di regolazione dei sistemi di valore» (Edelman 2006: 92).

Secondo tali autori, non siamo quindi predestinati: l'ambiente ci condiziona e il nostro cervello anche, ma possiamo pur sempre esercitare sul nostro comportamento un certo controllo, sebbene ciò assorba un discreto carico di impegno e di energie che per questo riserviamo a circostanze particolari, per noi importanti. Ciò che avrebbe scoperto Libet, in conclusione, «non è che la coscienza resta vergognosamente indietro rispetto alle decisioni inconsce, ma che i processi decisionali richiedono tempo». Così scrive un noto pensatore (Dennett 2003: 319) il quale, anche a livello filogenetico conclude che la libertà esiste eccome e che essa costituisce il frutto di un'evoluzione naturale della specie umana.

Dunque, il fatto (assodato) che molti comportamenti sfuggono a un controllo cosciente non pregiudica l'idea del libero arbitrio (esercitabile essenzialmente nella pianificazione del proprio comportamento e nella formazione della personalità), che resta una questione concettualmente diversa (De Caro, Marraffa 2016: 22). Conferisce soltanto alla libertà una fisionomia *più umana e naturale* e porta a concludere che, se le “piccole decisioni” costituiscono oggetto di processi di giustificazione *ex post*, non altrettanto vale necessariamente per le “decisioni importanti”, che incidono su interessi “critici” (secondo la terminologia del filosofo del diritto Ronald Dworkin), come la scelta dell'università, la decisione se sposarsi o meno e – perché no? – almeno nella gran parte dei casi, quella di commettere un reato.

Ribaltando in un certo senso la prospettiva iniziale, nelle affermazioni prima citate piacerebbe quindi leggere la dimostrazione che il bisogno individuale di autonomia, generato dal nostro sistema neuronale, è qualcosa di concreto e reale. E che anche gli interessi e i valori sulla cui base agiamo (tra questi la libertà così precisata) non derivano da fonti esterne, bensì dal cervello e dall'attività dei neuroni, senza che ciò tolga alcunché alla complessità e alla bellezza della vita. Com'è stato scritto, «trovare una base neurale per i desideri di [...] autonomia è importante, perché ciò mostra che si tratta di bisogni biologici e psicologici profondi» (Thagard 2010: 219).

Volendo, ci si potrebbe spingere a individuarvi anche una sorta di programma per l'*umanizzazione* di alcune categorie giuridiche, oggi troppo normativizzate e diafane. In questa prospettiva, la scienza avrebbe infatti dimostrato *soltanto* che non esiste un “io” (omuncolo, spirito o anima, che dir si voglia), distinto dal nostro corpo e deputato ad entrare in ballo quando si tratti di decidere che cosa fare e che cosa no; avrebbe cioè raccolto elementi a sostegno della tesi secondo cui corpo e mente sono la stessa cosa ... e che questa cosa siamo noi.

Ciò contraddirà pure le credenze religiose, come anche le visioni filosofiche di tipo metafisico e, in ultima analisi, il nostro senso comune che, in realtà, tantissimo deve al radicamento dei pregiudizi culturali. Ma di per sé non contraddice il diritto penale che, oltretutto, ha sempre fatto un punto di orgoglio della sua natura (asseritamente) laica (Di Giovine 2014: 717-721). E questo è un primo approdo, importante.

3. LA LIBERTÀ SUFFICIENTE AL DIRITTO E IL CONCETTO DI IMPUTABILITÀ

Sul versante giuridico, d'altronde, soltanto i malinformati e i nostalgici pensano che, ai fini della sopravvivenza del diritto penale, l'uomo possa/debba essere davvero libero da qualunque condizionamento. Il diritto penale frequenta da tempo discipline come la psicologia, la psichiatria, la sociologia, l'antropologia, spesso confluenti nella “criminologia” (la scienza che studia le “cause” del crimine), da cui ha appreso quanto l'ambiente condizioni il comportamento umano, ma non per questo ha rinunciato alla sua

mission. Non si comprende allora perché dovrebbe farlo ora che si dimostra (non certo *si scopre!*) che i condizionamenti vengono *anche* (da predisposizioni genetiche nonché) dalla chimica e dalla biologia dei neuroni. Più esplicitamente, se è scontato che esistono condizionamenti sociali alla libertà, perché sorprende tanto la dimostrazione che tali condizionamenti possano avere (lo ripeto) *anche* natura chimica o biologica?

Il sistema criminale, si diceva, non è costretto a figurarsi un soggetto mitologico, svincolato da qualunque legame. Per far scattare il rimprovero basta che il reo sia giudicato *imputabile*, e cioè “capace di intendere e di volere”, vale a dire, in grado di comprendere il disvalore sociale del proprio comportamento e di agire coerentemente a tale rappresentazione (aspetto che – incidentalmente – ha molto a che fare con il controllo dei propri impulsi). È cioè sufficiente che il reo abbia una capacità *standard*, oscillante all’interno di un *range* che finora è stato definito in modo approssimato, in base a quello che i giuristi chiamano *id quod plerumque accidit* e che di fatto coincide con l’esperienza di vita del giudicante.

Anche quando la capacità di intendere e di volere si collochi al di sotto di questo *standard*, quando cioè non sia piena, il giudice dispone poi della categoria, positivamente disciplinata, della “semi- imputabilità” o “imputabilità diminuita”, cui la legge riconnette una diminuzione della pena (oltre all’applicazione di una misura di sicurezza se l’imputato, oltre ad aver commesso un reato, si ritiene possa commetterne altri).

Si aggiunga che la possibilità di un difetto, totale o parziale, d’imputabilità è riconosciuto da più di dieci anni a questa parte (a partire da Cass. SS. UU. Raso del 2005) anche in situazioni liminari e di difficile identificazione, quando non si ravvisi alcuna *malattia o infermità*, ma un “semplice” disturbo della personalità. Ciò che conta, per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è che il *deficit*, sebbene momentaneo, sia cospicuo e possa essere messo in correlazione causale con il comportamento che ha integrato il fatto di reato (giudizio, questo, piuttosto complesso, vieppiù se si considera che l’accertamento si compie molto tempo dopo la realizzazione del fatto). Così stando le cose, in linea logica, ove ben usate, le acquisizioni neuroscientifiche, lungi dal contraddire la logica del nostro codice (come di tutti gli altri ordinamenti), si calerebbero nel suo solco e potreb-

bero anzi fornire elementi sulla cui base meglio definire termini e *standard* del concetto di libertà/ imputabilità. Ad esempio, per un verso, contribuirebbero a chiarire in che modo nel giudizio sulla capacità di intendere debba entrare anche la valutazione di aspetti legati alla sfera delle emozioni, oggi astrattamente irrilevanti per disposto legislativo (art. 90 c.p.), oppure – specularmente – il *deficit* di empatia o metacognizione; per altro verso, con il loro supporto in chiave di oggettivizzazione e di naturalizzazione, riuscirebbero a ridurre i margini di opinabilità, invero ampi, delle indagini tradizionali.

Sotto altro profilo (più ottimistico), le numerose evidenze sulla plasticità neuronale, valorizzando le possibilità di recupero del reo piuttosto che la sua pericolosità sociale, potrebbero – chissà – spingere per una riscrittura del sistema sanzionatorio che privilegi finalmente il momento “terapeutico” su quello custodiale.

Certo, l’ingresso delle neuroscienze nel processo penale imporrà al giudice di confrontarsi con altri saperi specialistici ed aggiungerà quindi un paragrafo al capitolo – invero già ampio – della c.d. prova scientifica. In particolare, potrebbe suggerire appositi *training* anche per evitare il rischio di automatismi valutativi (i giudici sono però forse meno sprovvisti di quanto si potrebbe pensare e oltreoceano è d’altronde ancora dubbio se lo spettacolare apparato delle neuroimmagini influenzi davvero il giudizio dei giurati (Schweitzer Saks Murphy Roskies Sinnott-Armstrong Gaudet 2011: 357-392). Certamente metterà al bando ogni rassicurante dicotomia semplificatrice (escludendo che si possano continuare a rivolgere al consulente domande del tipo: *Tizio era capace di intendere e volere al momento del fatto oppure no?; esiste un rapporto di causa/effetto tra il disturbo di cui soffre e la commissione del reato?*), a favore del riconoscimento di una non più sottacibile complessità, foriera di problemi ma, come si è detto, anche di stimoli al cambiamento. E reclamerà l’avvio di una riflessione, anche in Italia, sulle implicazioni e sui limiti etici nel ricorso ai nuovi strumenti (Sirgiovanni, Corbellini, Caporale 2016).

Queste però appaiono rivendicazioni affatto ragionevoli, danno corso a un destino – come ricordato – già scritto nelle disposizioni del codice e nelle sentenze della Corte di Cassazione. Il problema, per il diritto, è un altro. Il concetto neuroscientifico di libertà (come *processo*), *retroagendo* al

modo in cui il reo plasma la sua personalità, travalica i confini temporali del fatto di reato; implica un giudizio sulla condotta di vita anteatta, precedente, cioè, al compimento del reato, e trascende inevitabilmente in un giudizio sull'autore: giudizio (giustamente) invisibile al pensiero penalistico, poiché evoca i nefasti storici degli abomini commessi sotto regimi autoritari, e rischia ancora oggi, in condizioni storiche mutate, di veicolare pregiudizi di altra natura. Il che incidentalmente spiega perché il nostro codice di procedura penale, in tempi ancora abbastanza recenti e in controtendenza con altri sistemi, abbia vietato la perizia sulla personalità dell'indagato e perché sia il dato letterale dei codici, sia la letteratura insistano nel circoscrivere la conoscenza del giudice al "fatto" di reato, contro ogni appello al realismo.

Ciò vero, va anche considerato che un siffatto giudizio, per quanto riguarda l'imputabilità, viene già ampiamente svolto nella prassi giudiziaria, peraltro con metodi di indagine spesso discutibili. Si tratterebbe allora di migliorarlo sul piano delle tecniche, della preparazione dei magistrati e, sotto altro profilo, di "compensarlo" da un irrobustimento della cultura delle garanzie presso gli stessi (il che porta tra l'altro ad auspicare la penetrazione dell'ormai amplissima letteratura sui *biases* cognitivi anche negli ambienti penalistici italiani).

4. IMPLICAZIONI DEL NUOVO CONCETTO DI LIBERTÀ SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

Riepilogando, ci sono motivi per dubitare che le acquisizioni scientifiche neghino l'idea di libertà *tout court*, costringendo a cestinare il sistema criminale o anche solo a riscriverne le finalità in chiave di (mera) *deterrence*, ma è altrettanto plausibile che esse avranno un impatto sulle categorie penalistiche. Sinora la dottrina si è per lo più occupata delle intersezioni con il tema dell'imputabilità e del piano probatorio, senza dissimulare un tendenziale scetticismo (per tutti, Bertolino 2013: 143-164; Grandi 2014: 1249-1290; Corda 2012: 497-533), laddove a noi sembra che le nuove tecniche di indagine, in linea logica e sempre con riferimento all'imputabilità, possano soltanto accrescere la falsificabilità dell'ipotesi accusatoria, non diminuirla, anche se porranno ineludibili interrogativi.

Se tuttavia il giudizio sulla capacità di intendere e di volere già oggi, nella realtà, travalica il segmento temporale del "fatto" e si estende alla personalità dell'autore, non altrettanto accade in relazione all'indagine sull'elemento soggettivo del reato, dove un'attenzione tutta particolare a questo tema è da sempre prestata non soltanto in dottrina, ma anche nella prassi giudiziaria, massimamente preoccupate che la *tipologia di autore* inneschi ingiustificati ed odiosi stereotipi. Ricordato poi che ai fini della responsabilità penale, occorre che il reo, oltre ad essere imputabile, abbia commesso il fatto con dolo (che il codice penale definisce come «coscienza e volontà» dell'evento) o quantomeno (in alcuni casi, previsti dalla legge) con colpa (la quale, sempre secondo il codice, si connoterebbe in negativo per l'assenza di volontà), le acquisizioni neuroscientifiche revocano in dubbio molte certezze giuridiche, acriticamente mutate dalla psicologia del senso comune.

Ad esempio, la prova ormai acquisita a livello scientifico che la massima parte dei nostri comportamenti è realizzata in modo inconscio dovrebbe condurre a ridimensionare lo spazio che tradizionalmente i penalisti assegnano al dolo come volontà *cosciente*: volontà *cosciente* pacificamente rinvenuta non soltanto nelle ipotesi di premeditazione, bensì anche nel c.d. dolo d'impeto, che assiste la gran parte dei fatti di sangue, e in genere nelle tante situazioni in cui la condotta del reo si esaurisce in un lasso di tempo ristretto (ad esempio, nell'arco di pochi secondi). Soprattutto, induce a domandarsi se abbia davvero senso – come suggerisce la giurisprudenza e come fa una buona parte della dottrina – impegnarsi in sottili e lunghe disquisizioni sulle presunte motivazioni del reo (ora che sappiamo trattarsi, almeno per larga parte, di mere confabulazioni) per decidere se questi fosse in dolo (c.d. eventuale) piuttosto che in colpa (c.d. cosciente), ad esempio quando ha fatto un sorpasso azzardato e in genere si è esibito in una circolazione stradale disinvolta o "piratesca".

Inoltre, se le evidenze neuroscientifiche hanno confermato che il dolo è molto più povero di contenuti psicologici effettivi di quanto credano i penalisti (per una conclusione diversa, Ronco 2013: 72-78), specularmente, ove si converga sulla possibilità per ciascuno di formare in chiave ottemperante la sua per-

sonalità e si prenda atto del fatto che la psicologia ha allargato da tempo la sua indagine a comportamenti non assistiti da volontà cosciente, si comprende la sorpresa degli psicologi forensi (Sammicheli, Sartori 2015: 275, n. 7) che, confrontandosi con le categorie penalistiche, si imbattono nella ricorrente affermazione secondo cui la colpa non avrebbe alcun contenuto psicologico e si risolverebbe in un concetto soltanto normativo.

Dunque, per un verso, il dolo snellirebbe molto (troppo?) la propria *silhouette* ove si emancipasse dalla psicologia ingenua per attingere a quella scientifica (sui rapporti tra i due approcci nel diritto, Sirgiovanni 2016: 167-198); per altro verso, allo specchio di quest'ultima, dolo e colpa apparirebbero probabilmente meno diversi tra loro di quanto generalmente ritenuto in ambito giuridico (il che sarebbe un problema, visto che i delitti puniti a titolo di colpa sono piuttosto pochi e prevedono un trattamento sanzionatorio molto più mite).

Certo è che, se le evidenze neuroscientifiche non smentiscono necessariamente l'esistenza del libero arbitrio e non pregiudicano l'impalcatura dell'edificio penalistico, i nuovi limiti della libertà parrebbero sollecitare la ristrutturazione di alcune sue stanze.

BIBLIOGRAFIA

- Bertolino, Marta (2013), Imputabilità: scienze, neuroscienze e diritto penale, in Palazzani Laura, Zannotti Roberto (a cura di), *Il diritto nelle neuroscienze. Non "siamo" i nostri cervelli*, Torino, Giappichelli, 143- 164.
- Corbellini, Gilberto, Sirgiovanni, Elisabetta (2013), *Tutta colpa del cervello*, Milano, Mondadori.
- Corda, Alessandro (2012), «Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e imputabilità nel prisma della dimensione processuale», in *Criminalia*, 497-533.
- Damasio, Antonio (2012), *Self Comes to Mind. Constructing the Conscious Brain*, Pantheon Books, New York, trad. it. *Il sé viene alla mente. La costruzione del cervello cosciente*, Milano, Adelphi.
- De Caro, Mario, Marraffa, Massimo (2016), *Mente e morale. Una piccola introduzione*, Roma, Luiss Press.
- Dennett, Daniel (2003), *Freedom Evolves*, Penguin Books; trad. it. *L'evoluzione della libertà*, Milano, Cortina, 2004.
- Di Giovine, Ombretta (2014), *Neuroscienze (diritto penale)*, Enc. Dir., Annali VII, Milano, Giuffrè, 711- 734.
- Di Giovine, Ombretta (2013), *Diritto penale e neuroetica*, Padova, Cedam.
- Edelman, Gerald (2004), *Wider Than the Sky. The Phenomenal Gift of Consciousness*, Yale University Press; trad. it. *Più grande del cielo. Lo straordinario dono fenomenico della coscienza*, Torino, Einaudi, 2004.
- Edelman, Gerald (2006), *Second Nature (Brain Science and Human Knowledge)*, Yale University Press; trad. it. *Seconda Natura. Scienza del cervello e conoscenza umana*, Milano, Cortina, 2007.
- Frith, Chris (2007), *Making up the Mind. How the Brain creates our Mental World*, Oxford, trad. it. *Inventare la mente. Come il cervello crea la nostra vita mentale*, Cortina, Milano, 2009.
- Grandi, Ciro (2014), «Sui rapporti tra neuroscienze e diritto penale», in *Rivista italiana di diritto e di procedura penale*, 1249-1290.

- Greene, Joshua, Cohen, Jonathan (2004), *For the Law, Neuroscience changes Nothing and Everything*, in *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 359, 1775-1785.
- Libet, Benjamin (2004), *Mind time. The Temporal Factor in Consciousness*; trad. it. *Mind Time, Il fattore temporale nella coscienza*, Milano, Cortina, 2007.
- Metzinger, Thomas (2009), *The Ego Tunnel. The Science of the Mind and the Myth of the Self*, New York, 2009, trad. it. *Il tunnel dell'io. Scienza della mente e mito del soggetto*, Milano, Cortina, 2010.
- Ronco, Mauro (2013), *Sviluppi delle neuroscienze e libertà del volere: un commiato o una riscoperta?*, in Di Giovine Ombretta, *Diritto penale e neuroetica*, Padova, Cedam, 57-82.
- Sammiceli, Luca, Sartori, Giuseppe (2015), *Accertamenti tecnici ed elemento soggettivo del reato*, in *Diritto penale contemporaneo* 2, 275, nota 7.
- Schweitzer, N.J., Saks, M., Murphy E., Roskies, A., Sinnott-Armstrong, W., Gaudet, L (2011), «Neuroimages as evidence in a mens rea defence: no impact», in *Psychology, Public Policy, and Law*, 17, 357-392.
- Sirgiovanni, Elisabetta (2016), *Ostacoli epistemologici e spinte riformiste. Una nuova epistemologia per il diritto alla luce delle neuroscienze cognitive*, in Capuzza Vittorio, Picozza Eugenio (a cura di), *Il diritto fra riflessione e creazione*, Canterano (RM) Aracne, 167-198.
- Sirgiovanni, Elisabetta, Corbellini, Gilberto, Caporale, Cinzia (2016), «A Recap on Italian Neurolaw, epistemological and ethical issues», in *Mind & Society*, in papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2718193
- Thagard, Paul (2010), *The Brain and the Meaning of Life*, Princeton University Press; trad. it., *Il cervello e il senso della vita*; Milano, Mondadori, 2014.

Il Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali

The Code of ethics and deontology for researchers operating in the field of cultural heritage and cultural activities

SILVIA CHIODI
silvia.chiodi@cnr.it

AFFILIAZIONE
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo
e Storia delle Idee (ILIESI)

ABSTRACT

L'articolo affronta, attraverso un breve excursus storico, l'origine e lo sviluppo del Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali: dalla sua origine a Baghdad nel 1994, a seguito dei numerosi saccheggi nel sud dell'Iraq iniziati poco dopo la I guerra del Golfo, fino alla sua totale riscrittura da parte della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR e definitiva approvazione nel 2016. Nel soffermarsi inoltre sulla scarsa consapevolezza dei principi generali cui si ispirano i Codici di Etica e sulla necessità di una presa di coscienza delle problematiche affrontate, il testo esamina la sua strategica importanza nell'attuale panorama internazionale e l'opportunità che si trasforma da strumento dedicato ai ricercatori dell'Ente a Carta di riferimento per gli studiosi e per gli esperti italiani e di altri Paesi.

ABSTRACT

Through an historical excursus, this article deals with the origin and development of the Code of ethics and deontology for researchers operating in the field of cultural heritage – from its inception in Baghdad in 1994, following the raids and plunders that occurred in Sud Iraq after the first Gulf War, to its whole redrafting by the CNR Commission for the Ethics of Research and Bioethics. Underlining the scarce awareness of the ethical principles that inspire other code of ethics, this text examines its strategic importance within the current international context and the opportunity of transforming itself from an internal regulation into a chart of reference for both Italian and foreign researchers.

KEYWORDS

Codice etico
Code of ethics

Etica della ricerca
Ethics of research

Traffico illegale
Illicit market

Tutela del patrimonio culturale
Protection of cultural heritage

Digitando nella barra di ricerca di Google la frase *Code of ethics – culture heritage* il motore di ricerca ci fornisce circa 1.690.000 risultati in 0,51 secondi. Un numero che ci fa comprendere l'attualità e la coerenza del tema, non più strettamente legato alla cerchia dei musei e degli antiquari. A causa, infatti, delle problematiche connesse alla guerra, alla distruzione e saccheggi dei beni culturali per mano dei fondamentalisti e dei soggetti antagonisti vi è stata una prima, seppur ancora lieve, presa di coscienza della problematica da parte degli operatori del settore che però sembrano ancora rincorrere gli eventi più che prevenirli, nonostante i noti precedenti storici.

I codici di etica sono talora percepiti o come rigide norme che comprimono e restringono la libertà di ricerca – tra cui, ad esempio, lo studio di collezioni d'indubbia provenienza – o come l'altro volto della "doppia morale" occidentale. Vi è scarsa consapevolezza dei principi cui s'ispirano, tra cui quelli enunciati nel famosissimo codice etico: nella celeberrima *Dichiarazione universale dei diritti umani*, redatta a seguito degli orrori e delle tragedie della seconda guerra mondiale. I fondamentali principi universali dei diritti umani, come il rispetto, la convivenza, la fratellanza, la pace, la dignità e il valore della persona umana, sono stati troppo facilmente considerati acquisiti, mentre i più diversi fondamentalismi e antagonismi li stanno prepotentemente rimettendo in discussione minando la base valoriale su cui s'incardina la nostra società. È per tale motivo che è oggi necessario rafforzare il dibattito sui fondamenti teorici, deontologici, storici dei codici, delle norme, delle dichiarazioni, delle linee guida. Confronto di cui si fecero entusiasti portatori, dopo la seconda guerra mondiale, i filosofi, gli antropologi, gli storici, gli scienziati, i politici... Senza una discussione ampia vi è il rischio concreto che i codici rimangano belle parole rinchiusi in polverosi armadi in attesa di essere rimossi e sostituiti magari da quelli che s'ispirano a principi totalitari e/o fondamentalisti.

Fino a pochi anni fa, la maggior parte dei documenti sulla materia era concentrata su obbligazioni e responsabilità delle istituzioni, come i musei, degli antiquari e dei mercanti d'arte, con particolare attenzione all'acquisizione e dismissione di collezioni – oltre che alla loro tutela, conservazione, valorizzazione, etc.

Il Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali

Articoli

– in quanto potenzialmente passibili di accusa di essere dei ricattatori, di partecipare a transazioni illecite, in altri termini di essere soggetti attivi nel vasto mondo criminale del riciclaggio e della commercializzazione di beni rubati. Negli ultimi decenni le regole deontologiche sono espressione di un'estrema parcellizzazione della materia (a es. codice di etica per archeologi, storici, architetti, scrittori, ingegneri, designer, etc.) con una proiezione nazionale del problema che tradisce l'assenza di una visione d'insieme capace di tratteggiare, pur nelle difficoltà, quelle linee trasversali utili a tutte le discipline che operano nell'ambito dei beni culturali, e soprattutto ai diversi professionisti che in tale campo lavorano e operano. Di converso tutti i codici si rifanno e/o richiamano le convenzioni internazionali dell'UNESCO. Particolare attenzione è data al rapporto con le popolazioni e culture altre anche in reazione alle passate politiche e alla cultura coloniale e razzista, mentre generalmente manca, o è carente, tutta la complessa parte concernente i conflitti armati – che utopicamente si speravano superati.

Non a caso a Baghdad nel 1994, tre anni dopo la fine della cosiddetta "prima guerra del Golfo", durante il convegno *The International Symposium on the looted antiquities from Iraq*, un ristretto gruppo di studiosi, tra cui chi scrive, insieme a rappresentanti della polizia e dell'Interpol redige e sottoscrive tre appelli internazionali¹ e il *Code of Ethics for Professionals Concerned with the Antiquities of Near and Middle East*, il c.d. *Codice di Baghdad*².

Riflettendo la tragica condizione (scavi clandestini, saccheggio, distruzione, esportazione e commercio illecito) del patrimonio culturale iracheno creatasi a seguito della guerra e del successivo embargo, il Codice si rivolgeva soprattutto ai professionisti (archeologi, storici, filologi, architetti, scienziati etc.) delle antichità prevalentemente del Vicino e Medio Oriente. Incardinandosi sul *Codice di deontologia professionale dell'ICOM* approvato a Buenos Aires dieci anni prima, il 4 novembre 1984, e di cui riportava solo i riferimenti numerici ad alcuni paragrafi ritenuti fondamentali e funzionali alla tematica affrontata³, fu considerato come un primo passo per arginare l'emorragia dell'eredità culturale del vicino Medio Oriente.

Il Codice, composto di soli cinque commi, affrontava semplici, per certi versi ovvie, tematiche ma di cui ancora oggi dibattiamo nei diversi tavoli

scientifico-politici, di cooperazione internazionale, etc.:

1. *no professional concerned with the ancient and Islamic Near and Middle East should acquire, whether by purchase, gift, bequest or exchange, any object, tablet, manuscript or architectural fragment unless that individual can acquire a valid title and can demonstrate that the object was not acquired in or exported from its country of origin and/or intermediate country in which it may have been legally owned, in violation of that country's laws;*
2. *no professional concerned with the ancient and Islamic Near and Middle East should be involved either directly or indirectly in clandestine excavation;*
3. *no professional concerned with the ancient and Islamic Near and Middle East should identify, authenticate or evaluate material there is reason to believe has been illegally excavated and/or exported;*
4. *since no materials should be published or exhibited without permission from the legal owner, no professional concerned with the ancient and Islamic Near and Middle East should publish or exhibit material that there is reason to believe has been illegally excavated and/or exported;*
5. *no museum or other institution should participate in the sale or transfer of antiquities without informing the Department of Antiquities of the presumed country of origin.*

L'esperienza, anche personale, maturata negli anni successivi in Iraq e in Libano, ma soprattutto a Baghdad nel 2004 e a Nassiriya nel 2006, ha evidenziato la crescente drammaticità del saccheggio di intere aree archeologiche, soprattutto nel Sud dell'Iraq. Parallelamente si è anche evidenziato il delicato e strategico ruolo che i professionisti del settore possono svolgere in tale contesto: che sia di contrasto e di salvaguardia o per converso criminale. In considerazione anche della vastità del mercato clandestino d'opere d'arte, sempre più legato alla grande criminalità delle armi e della droga, in seno al CNR si ravvisò la necessità di affrontare le problematiche etico-deontologiche di questo settore e di contribuire alla stesura di linee guida e codici di condotta a livello internazionale.

Il 31 ottobre 2008, il *Codice di Baghdad* fu pubblicamente rilanciato durante la relazione di apertura della giornata *Tutela italiana del patrimonio culturale del Sud dell'Iraq: verso la cooperazione civile-militare nelle missioni internazionali*, tenutasi presso gli Uffici di Firenze⁴. Nella stessa relazione e in previsione dell'approvazione da parte del Parlamento della *Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno* furono evidenziate alcune cogenti e irrisolte problematiche in cui ci si può potenzialmente imbattere nel momento stesso in cui si opera in luoghi di conflitto latente o formalmente concluso. Tra questi ricordiamo ad esempio la neutralità del ricercatore (come quella dell'operatore della Croce Rossa), la collaborazione con il mondo militare, il desiderio di mettere in sicurezza opere al fine di salvarle dalla distruzione, dal saccheggio, dal furto, ed impedire scavi non autorizzati.

Due anni dopo, nel 2010, insieme a ¹Giovanni Pettinato fu deciso di aggiornare il *Codice di Baghdad* riaborandolo in chiave universale, slegandolo cioè dalle sole Antichità dall'area geografica del Vicino e Medio Oriente come lo stesso testo del 1994 indirettamente auspicava. La nuova versione del testo, di diretta derivazione da fonti precedenti (*Codice di Baghdad del 1994; Codice etico dell'ICOM per i musei del 1986, del 2001 e del 2004, Codice internazionale di deontologia per i mercanti d'arte; Carta Europea dei Ricercatori*) fu pubblicata all'interno di un lavoro più vasto con il seguente titolo: *Codice di Etica per i Ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali*⁵.

Un anno prima, nel 2009, Giovanni Conso, allora Presidente dell'Accademia dei Lincei, viste le nubi che si addensavano all'orizzonte accolse con entusiasmo e con profonda consapevolezza della gravità l'idea di realizzare presso la stessa Accademia una giornata su *Beni culturali e conflitti armati. Le sfide e i progetti tra guerra, terrorismo, genocidi, criminalità organizzata*. Per mancanza di fondi solo il 15 novembre 2013, nell'ambito delle iniziative per la celebrazione dei 90 anni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, su mandato dell'allora presidente, Luigi Nicolais, fu realizzata presso la

sede centrale del CNR, a Roma. Nella stessa giornata – promossa, oltre che dal Presidente del CNR, da Gerardo Bianco, Presidente A.N.I.M.I., ¹Giovanni Pettinato, Monica Stefania Baldi, Renato Spedicato e dalla sottoscritta – il summenzionato codice di etica è stato riproposto e, su mandato dell'assemblea, trasmesso all'Ambasciatrice Vincenza Lomonaco, appena nominata Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unesco. Nella lettera di trasmissione le si chiedeva di cooperare alla promozione di un'ampia discussione internazionale al fine di raggiungere l'obiettivo di una ratifica del codice stesso da parte dell'Unesco. Nella lettera si leggeva tra l'altro: «L'adozione di un Codice da parte dei ricercatori e docenti universitari e degli Enti di Ricerca è a nostro avviso essenziale per cercare, per quanto a noi possibile, di contrastare il mercato illecito dei beni culturali ormai strettamente legato alla grande criminalità organizzata e, al contempo, di sensibilizzare il mondo della Ricerca su tale tema anche al fine di non diventare, involontariamente, "strumenti" delle multiformi organizzazioni criminose». Ad oggi, non vi sono stati riscontri da parte delle persone indicate dall'Ambasciatrice come possibili referenti, ma sono in corso nuovi contatti. Durante il convegno di cui sopra, Giovanni Antonino Puglisi, allora Presidente di UNESCO Italia, rispose positivamente a una proposta di collaborazione del CNR sulla specifica questione e si rese disponibile ad attivarsi presso l'Unesco a Parigi. Ci auguriamo che l'attuale presidente, Franco Bernabè, sia dello stesso avviso.

Parallelamente, nell'aprile 2015, fu approvata ad ampia maggioranza la Risoluzione del Parlamento europeo sulla distruzione dei siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (2015/2649(RSP)). Al punto 12 della Risoluzione si legge: «Chiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per coinvolgere le università, gli enti di ricerca e le istituzioni culturali, anche mediante codici deontologici, nella lotta al traffico illecito di beni culturali provenienti dalle zone di guerra».

Rafforzatasi a questo punto in modo significativo l'esigenza, già avvertita, di elaborare un nuovo Codice originale sulla materia, il coordinatore della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR, Cinzia Caporale, attivò un gruppo di lavoro tematico composto da lei stessa, da Louis Godart (Ac-

cademia Nazionale dei Lincei) in qualità di relatore nonché da Ten. Col. Roberto Colasanti (Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale), Armando Massarenti (il Sole 24 Ore) e da chi scrive. Il 17 settembre del 2015⁶ fu sottoposta alla Commissione la prima versione di un codice di etica e deontologia originale e assai ampio per materia. Dopo aver discusso, apportando emendamenti ed integrazioni al testo, le successive bozze – di cui sono state estensori Cinzia Caporale e chi scrive – la Commissione ha posto il nuovo codice alla riflessione critica della comunità scientifica, in primo luogo del CNR, nonché degli esponenti delle istituzioni pubbliche, delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, dell'industria e in generale di tutti coloro che avessero voluto contribuire ad assicurare una discussione ampia e competente sulla materia. Esaminate le proposte emendative pervenute, la Commissione lo ha approvato definitivamente nell'assemblea plenaria dell'8 febbraio del 2016.

Il nuovo codice, che trae ispirazione dal Codice di Baghdad e soprattutto dalla sua seconda versione ampliata, tiene conto delle mutate circostanze e urgenze, come sottolineato tra gli altri dallo stesso Parlamento europeo, come anche delle norme della *Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, redatto a L'Aja il 26 marzo 1999*, nonché delle norme di adeguamento dell'ordinamento interno⁷.

Il codice del CNR è suddiviso nelle seguenti quattro sezioni, corrispondenti alle principali fasi delle azioni dei ricercatori:

1. ricerca e raccolta di reperti e dati sul campo, loro catalogazione e deposito;
2. gestione dei reperti e dei dati, compresa la riproduzione di beni culturali, studio del patrimonio e pubblicazione dei risultati;
3. origine di reperti e collezioni e ruolo dei ricercatori nella loro conservazione, acquisizione, gestione e cessione;
4. cooperazione internazionale, operazioni di pace, ricerca e protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato potenziale o in atto e in fase post-bellica nonché nelle zone a rischio.

Rispetto al panorama internazionale,

il Codice presenta alcune importanti novità nell'ambito di problematiche cogenti legate soprattutto ai conflitti e alle più diverse situazioni di crisi, come, ad esempio, quella che potrebbe presentarsi quando si presta la propria attività in un territorio privo di norme sulla materia perché storicamente assenti o momentaneamente sospese in quanto altre ne vigono o si è in attesa di nuovi assetti politici e nuove norme – come ad esempio accadde in Iraq con la *Transitional Administrative Law*, o se ci si trovi nella condizione di dover decidere se e come collaborare con le autorità militari prima, durante e dopo un conflitto, mantenendo parallelamente la propria neutralità oppure quando si devono affrontare problematiche di cui non vi sono chiare indicazioni nel diritto internazionale e più in generale negli accordi di collaborazione fra Stati o fra ricercatori di diversi Paesi che in quel momento fanno parte dello stesso gruppo di ricerca; o infine quando il diritto di riferimento non definisce quali comportamenti si debbano applicare. In tali ed altri contesti il Codice può e vuole fornire un importante aiuto.

Poiché, «gli studi, l'impegno e le attività dei ricercatori hanno lo scopo di produrre conoscenze, di preservare la memoria storica e le identità culturali di popolazioni e territori, di contribuire ad assicurare la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale nonché di promuovere la cultura e la cooperazione internazionale, nel rispetto delle diversità⁸», il ricercatore è tenuto a contribuire al contrasto del traffico illecito nonché a segnalare alle autorità competenti i pericoli incipienti o potenziali che corre il Patrimonio artistico. Per tale motivo non gli si chiede ad esempio di non partecipare semplicemente al traffico illecito di reperti o collezioni bensì di collaborare attivamente per impedirlo o almeno limitarlo come anche nel caso di pericoli di altra natura. In tal modo lo si invita a non essere un "impiegato" della cultura ma uno scienziato – con tutte le responsabilità che tale figura ha verso la/le società in cui vive e/o opera.

Terminata questa importante fase, quella cioè di elaborazione, è ora necessario e fondamentale far sì che il Codice si trasformi da strumento dedicato ai ricercatori dell'Ente a Carta di riferimento per gli studiosi e per gli esperti italiani e di altri Paesi. Perché ciò possa concretizzarsi è essenziale che il testo venga percepito come proprio dagli operatori del settore e perché ciò accada sarà cruciale, anche attraverso il sostegno dell'Une-

sco, che il dibattito prosegua in tutte le sedi anche al fine di perfezionare il testo. Ma è altresì necessario, come si legge nella conclusione del Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani:

... che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

L'implementazione delle previsioni di un codice etico-deontologico, anche se non è in grado di risolvere i problemi, può fare molto: ci auguriamo perciò che diventi un patrimonio di tutti anche al fine di contrastare i soggetti antagonisti, che vorrebbero distruggere la storia, il diverso, l'altro, contro i mercanti di morte, le mafie, la criminalità.

NOTE

1. *Baghdad International Appeal*; 2. *Lettera al direttore generale dell'UNESCO, dr. Federico Mayor Zaragoza*; 3. *Appeal to Surrounding and Nearby Countries*.

2. *Code of Ethics for Professionals Concerned with the Antiquities of Near and Middle East*, in *Sumer*. XLVI n. 1 (1994-1995), 6-18. Si veda tra gli altri: <http://oi-archiv.uchicago.edu/research/library/ane/news-digest/1997/v1997.n059>.

3. I paragrafi del Codice etico dell'ICOM per i musei citati nel *Code of Ethics* sono i seguenti: 2.11, 3.2, 3.3, 4.2, 4.4, 5.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.3, 8.5, 8.6.

4. Cfr. S.M. Chiodi (2009), *Tutela italiana del patrimonio culturale nel sud dell'Iraq: verso la cooperazione civile e militare*, Nuova Antologia, Le Monnier, Firenze, 5-28.

5. S.M. Chiodi, G. Pettinato, «Temi e problematiche di attuale discussione sui beni artistici ed epigrafici provenienti da zone in conflitto», in G.B. Lanfranchi, D. Morandi Bonacossi, C. Pappi, S. Ponchia (Eds.), *LEGGIO! Studies presented to*

Prof. Frederick Mario Fales on the Occasion of his 30 65th Birthday (Leipziger Altorientalische Studien, 2), Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2012, 99-129.

6. Hanno collaborato all'attività del gruppo di lavoro del CNR sulla materia e alla revisione del testo: Elena Mancini (ITB-CNR); Ilja Richard Pavone (ITB-CNR); Silvia Scalzini (Scuola Superiore Sant'Anna); Guglielmo Rezza (ITB-CNR).

7. Il Codice del CNR trae inoltre ispirazione dalle seguenti carte internazionali: AAA American Anthropological Association - Ethics of Code; AIA Archaeological Institute of America - Code of Ethics - 1997; AIA Archaeological Institute of America - Code of Ethics - 2008; AIC American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works - Code of Ethics and guidelines for practice; AIMA - Code of Ethics; APA Association of Professional Archaeologists - Code of Ethics; Australian Archaeological Association - Code of Ethics; Australian association of consulting archaeologists inc AACAITs - Code of Ethics; British Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology - Code of Ethics; Canadian Archaeological Association - Statement of Principles for Ethical Conduct Pertaining to Aboriginal Peoples; ClfA Chartered Institute for Archaeologists - Code of Conduct 2014; Codice deontologico da Associaçao Profissional de Arqueologos; EAA - Il Codice Deontologico della EAA; Institute for Archaeologists - Code of conduct; JSTOR - Ethical Principles and Archaeological Practice. Development of an Ethics Policy; Network of Concerned Historians - Codes of Ethics for Archaeologists; New Zealand Archaeologists - Code of Ethics; Québec - Code d'éthique et des standards de la pratique archéologique; RPA Register of Professional Archaeologists - Code and Standards; SAfA Society of Africanist Archaeologists - Code of ethics; Sociedade de Arqueologia Brasileira - Codigo de ética; Society for American Archaeology - Principles of archaeological ethics - 1996; UCL Institute of Archaeology - Ethical guidelines for research; Unesco - Code of Ethics for DIVING on Underwater Cultural Heritage Sites, I protect, I preserve; World Archaeological Congress - Codes of Ethics.

8. Cfr. Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali.

Il Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali

Articoli

theFuture
ofScience
andEthics

Volume 1 numero 2

55

CODICE DI ETICA E DEONTOLOGIA PER I RICERCATORI CHE OPERANO NEL CAMPO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/doc_istituzionali/codice-etica-deontologia-per-ricercatori-patrimonio-culturale-cnr.pdf

Il "Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali" (di seguito Codice) costituisce uno strumento di orientamento e autoregolazione cui i ricercatori si attengono nelle diverse fasi della ricerca e nei diversi contesti ambientali o sociali in cui si trovano a operare, anche in qualità di consulenti o periti.¹

In questi ambiti, gli studi, l'impegno e le attività dei ricercatori hanno lo scopo di produrre conoscenze, di preservare la memoria storica e le identità culturali di popolazioni e territori, di contribuire ad assicurare la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale nonché quello di promuovere la cultura e la cooperazione internazionale, nel rispetto delle diversità.

I ricercatori orientano la propria ricerca al bene comune e nel loro agire si ispirano ai principi e ai valori di riferimento dell'integrità nella ricerca, così come formulati nelle principali carte internazionali dedicate, e rispettano le disposizioni contenute nella "Carta europea dei ricercatori", nel "Codice di comportamento dei dipendenti del CNR ai sensi dell'Art. 54, comma 5, D. LGS n. 165 del 2001" e nelle "Linee guida per l'integrità nella ricerca" elaborate dalla Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR.^{2,3}

Il presente Codice è diretto in particolare a fornire prescrizioni etiche ai ricercatori nelle seguenti fasi della loro azione:

1. ricerca e raccolta di oggetti, beni e dati⁴, loro descrizione, catalogazione e deposito;
2. gestione di oggetti, beni e dati, compresa la riproduzione di beni culturali, studio del patrimonio e pubblicazione dei risultati;
3. origine di oggetti, beni e dati e ruolo dei ricercatori nella loro conservazione, acquisizione, gestione e cessione;

4. cooperazione internazionale, operazioni di pace, ricerca e protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato potenziale o in atto e in fase postbellica nonché nelle zone a rischio.

Esulano viceversa dagli scopi del Codice le condotte oggetto di disciplina a livello civile o penale nonché quelle regolate dai trattati o convenzioni internazionali.

PRESCRIZIONI ETICHE PER LE DIVERSE FASI DELL'AZIONE DEI RICERCATORI CHE OPERANO NEL CAMPO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

1. Nella ricerca e raccolta di oggetti, beni e dati e nella loro descrizione, catalogazione e deposito, occorre:

a) Rispettare le norme, proteggere e valorizzare il patrimonio culturale: I ricercatori conducono le proprie attività scientifiche nel rispetto delle norme nazionali e internazionali in materia, perseguendo gli obiettivi delle politiche nazionali e internazionali di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale e contribuendo a prevenire o arginare il degrado e a contrastare la distruzione delle risorse archeologiche, etnografiche, storiche e artistiche del mondo.

b) Pianificare in modo adeguato le attività: Le esplorazioni, i prelievi di materiali, oggetti e beni e la ricerca condotta sul campo o in archivi o biblioteche si realizzano nel rispetto delle leggi del Paese ospite e sono precedute dall'acquisizione da parte dei ricercatori di conoscenze sugli usi e costumi locali. Inoltre, tali attività devono essere scientificamente giustificate ed essere precedute da una specifica programmazione, dalla valutazione delle priorità e dalla stima del loro impatto, compreso quello di carattere socio-economico, nonché da una presa di contatto con le autorità competenti e con le istituzioni di ricerca locali interessate.

c) Agire in sinergia con le autorità competenti e a contatto con la comunità locale: Le attività di ricerca hanno luogo solo sulla base di un accordo esplicito e reciproco con le autorità competenti. Ove possibile e opportuno, i ricercatori si ricordano con la comunità locale e promuovono un processo partecipativo anche al fine di garantire una migliore tutela di oggetti, beni, dati e luoghi.

d) Agire responsabilmente e promuovere la legalità: In nessun caso i ricercatori sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in ricerche, scavi o ritrovamenti clandestini. I ricercatori agiscono con onestà e responsabilità e si oppongono attivamente a pratiche distruttive e/o illegali. Nel caso in cui le ricerche o gli scavi coinvolgano una comunità locale, i ricercatori evitano e scoraggiano lo sfruttamento da parte di terzi degli eventuali proprietari dei siti e/o dei beni culturali ivi rinvenuti, o di coloro che mettono a disposizione informazioni utili ai fini del ritrovamento degli oggetti e dei beni, informando nel contempo le autorità competenti.

e) Gestire oggetti, beni e dati e assicurarne la protezione al momento della ricerca o dello scavo: Le ricerche o gli scavi sono effettuati sulla base di fondate ragioni scientifiche e privilegiano sempre tecniche non distruttive di studio e di analisi, preservando per quanto possibile le strutture, gli oggetti e i beni dei differenti periodi storici rinvenuti nelle successive stratificazioni. Nel corso delle ricerche o degli scavi, o al momento dell'acquisizione di oggetti e beni, i ricercatori registrano i materiali raccolti e provvedono a predisporre schede documentali che includono la loro descrizione minuziosa, le loro condizioni al momento della registrazione, il luogo di loro provenienza e origine nonché i dati stratigrafici. Qualora debbano essere necessariamente utilizzate tecniche distruttive di analisi, alla documentazione permanente relativa all'oggetto e/o bene, struttura o sito di scavo viene allegata una relazione esauriente e corredata di immagini sul materiale analizzato, sulle tecniche utilizzate, sulla motivazione per il loro impiego, sulle procedure di misura, sugli esiti delle analisi, sullo stato finale di conservazione, sulla descrizione di ogni deterioramento prodotto e sui risultati della ricerca, ivi comprese le relative pubblicazioni. I materiali e la relativa documentazione sono conservati in un luogo sicuro e il loro accesso è garantito agli aventi diritto.

f) Privilegiare la conservazione in situ: I ricercatori partecipano allo spostamento di monumenti o di parti di monumento, quali ad esempio elementi di scultura, di pittura o di decorazione, solo

quando la loro salvaguardia lo esiga o quando ciò sia giustificato da cause di eccezionale interesse nazionale o internazionale. La valutazione dell'eventuale spostamento deve privilegiare la conservazione in situ ma tiene conto anche di rilevanti esigenze generali di tipo economico, logistico, organizzativo e di amministrazione del territorio.

g) Rispettare i resti umani e gli oggetti sacri: Nelle ricerche su resti umani o su materiali o in luoghi considerati sacri, i ricercatori agiscono nel rispetto degli interessi e delle credenze delle comunità di riferimento e dei gruppi etnici o religiosi coinvolti, con la massima diligenza e trasparenza. In ogni caso, gli studi sui resti umani o sui materiali biologici non possono mai avere finalità discriminatorie, razziali o lesive della dignità della vita umana, che permangono *post mortem*. Inoltre, in nessun caso i materiali biologici rinvenuti e in custodia possono essere considerati proprietà privata.

2. Nella gestione di oggetti, beni e dati, compresa la riproduzione di beni culturali, nello studio del patrimonio e nella pubblicazione dei risultati, occorre:

a) Trasferire oggetti, beni e dati alle autorità competenti: I ricercatori consegnano in modo sollecito alle autorità competenti i materiali raccolti, corredati dalla documentazione completa, al fine della loro detenzione, conservazione, tutela, gestione e valorizzazione, che ricomprende la continuazione degli studi ed eventualmente la custodia dei materiali medesimi. Prima della consegna dei materiali, i ricercatori riconoscono ed esplicitano gli specifici contributi apportati da ciascuno di essi durante l'espletamento delle ricerche, con eventuale riferimento a misurazioni, dati, valutazioni e risultati ottenuti, e indicano, altresì, i diritti di proprietà intellettuale se del caso sussistenti.

b) Non lasciarsi condizionare su base politica, ideologica, religiosa o socioeconomica nella ricostruzione storica e nella ricerca o valutazione dei risultati: I ricercatori pongono la massima cura al fine di evitare che le loro valutazioni scientifiche siano indebitamente influenzate o condizionate dalle posizioni politiche, ideologi-

che o religiose proprie o dei committenti o delle autorità competenti, nonché da fattori socioeconomici. Inoltre, eventuali tentativi di interferenza o strumentalizzazione da parte di terzi sulla ricerca o sulla valutazione dei risultati vengono segnalati all'istituzione scientifica di afferenza. Altresì, i ricercatori esplicitano con trasparenza l'esistenza di eventuali finanziatori e promotori delle loro attività e applicano analoga trasparenza nella gestione dei finanziamenti ricevuti.

c) Diffondere e valorizzare i risultati scientifici: I ricercatori contribuiscono a che i risultati delle loro ricerche siano diffusi e valorizzati, ossia pubblicati, possibilmente in riviste con revisione paritaria⁵, comunicati e/o resi accessibili e fruibili dalla collettività, anche attraverso iniziative e forme commerciali. Essi inoltre favoriscono iniziative che facilitano la comprensione culturale di oggetti e beni nonché, in particolare, di monumenti e siti, senza banalizzarla o snaturarne il significato nonché evitando sensazionalismi o l'errata percezione nei fruitori che si tratti di meri fattori di attrazione.

d) Pubblicare in modo corretto: I ricercatori rendono pubblici dati e risultati, ove necessario previa autorizzazione del proprietario di oggetti, beni o dati oppure dell'autorità competente. Questi ultimi vengono compiutamente informati circa la rilevanza e le modalità di tale divulgazione. Le informazioni pubblicate, sotto qualsiasi forma, sono documentate e corrette, includono eventuali risultati negativi, illustrano la multidisciplinarietà dello studio, ove presente, e rispettano le culture e le credenze religiose. In ogni caso, nessun risultato deve essere pubblicato qualora si sospetti la provenienza illecita di oggetti, beni o dati. Inoltre, i ricercatori attribuiscono correttamente la paternità dei dati e rispettano il diritto a essere riconosciuti autori delle pubblicazioni nonché, qualora in esse emergano errori scientifici, provvedono a correggerli rapidamente.

e) Pubblicare tempestivamente: I ricercatori condividono con la comunità scientifica i dati, le metodologie e i risultati di uno studio con completezza e tempestività, ovvero nel tempo giusto. La necessità di verificare e completare i dati o l'esigenza di riconoscere il primato di una scoperta e l'eventuale proprietà intellettuale incidono in

modo differente da caso a caso sui tempi e sulle modalità di pubblicazione dei risultati; tuttavia, ogni ritardo non giustificato da tali necessità costituisce un freno al progresso scientifico e alla fruizione del bene culturale e come tale va evitato. In questo senso, l'uso e lo sviluppo di nuove tecnologie e di risorse digitali consente una più rapida ed efficiente archiviazione, divulgazione e condivisione dei dati, anche per via della facilità di integrazione e aggiornamento degli stessi. L'apporto delle tecnologie digitali va comunque sempre tenuto in conto e valorizzato dal ricercatore.

f) Tutelare la riservatezza delle informazioni: I ricercatori rispettano la riservatezza delle informazioni ottenute nell'ambito delle proprie attività circa l'origine e la provenienza di oggetti, beni, collezioni o dati privati quali, ad esempio, procedure e dispositivi di sicurezza, luoghi e siti di ricerca o di scavo protetti, dati sensibili e/o dati biomedici e genetici delle popolazioni coinvolte o dei discendenti. Tuttavia, gli obblighi di riservatezza non devono mai essere d'ostacolo agli obblighi giuridici verso le forze dell'ordine, le forze armate o altra pubblica autorità incaricata di indagare su oggetti, beni o dati rubati o illegalmente acquisiti, né una giustificazione per ridimensionare o trascurare l'obiettivo della massima condivisione dei risultati della ricerca e delle conoscenze acquisite.

g) Esplicitare e gestire i conflitti di interesse potenziali ed effettivi: I ricercatori devono esplicitare e gestire in modo non reticente e appropriato gli eventuali conflitti di interesse che dovessero emergere nelle loro attività e fossero tali da compromettere l'obiettività delle loro valutazioni e l'integrità nella ricerca. In linea di massima, i ricercatori evitano l'insorgenza di conflitti d'interesse. Potenziali fonti di tali conflitti sono ad esempio specifici interessi finanziari diretti o indiretti, vantaggi personali rilevanti, rapporti significativi di natura professionale, rivalità, contrasti interpersonali o dissidi profondi e riconosciuti con determinati colleghi nonché legami di natura familiare o personale. In modo particolare, inoltre, i ricercatori evitano di suggerire o indicare a terzi specifici periti, mediatori, antiquari o mercanti.

h) Garantire il processo di riproduzione di oggetti, beni o dati: I ricercatori coinvolti direttamente nella realizzazione di facsimili, riproduzioni o copie di oggetti per studio, lavoro e/o commercializzazione, sono responsabili che l'integrità degli originali non venga danneggiata o alterata nel processo di riproduzione e che ciascuna copia sia segnalata come tale in modo chiaro e permanente.

3. Relativamente all'origine di oggetti, beni, collezioni o dati e al ruolo dei ricercatori nella loro conservazione, acquisizione, gestione e cessione, occorre:

a) Favorire la cooperazione: I ricercatori favoriscono la condivisione delle conoscenze scientifiche, della documentazione di oggetti, beni, collezioni o dati con la comunità scientifica e culturale, con i musei, con le autorità competenti e in generale con la società. Tale condivisione assume massima rilevanza e va particolarmente promossa qualora i ricercatori effettuino le ricerche o gli scavi in un Paese terzo o nel caso in cui sia terzo il Paese di origine di oggetti, beni, collezioni o dati.

b) Assicurare la conservazione e protezione di oggetti, beni, collezioni o dati: In ogni fase delle loro attività, i ricercatori assicurano, per quanto di propria competenza, la migliore conservazione e protezione di oggetti, beni, collezioni o dati a loro affidati o con cui entrano in contatto per ragioni professionali, applicando a tal fine le metodologie e le tecniche più consoni e aggiornate. I ricercatori contribuiscono altresì a tutelare l'integrità del patrimonio culturale da trasmettere alle generazioni future, creando e mantenendo condizioni ambientali appropriate per la tutela di oggetti, beni, collezioni o dati *in situ*, in deposito, in esposizione o in fase di trasporto nonché contrastando lo smembramento di collezioni/patrimoni culturali in origine concepiti unitariamente. I ricercatori partecipano altresì all'ideazione e alla realizzazione di elenchi, cataloghi e banche dati nonché, per quanto di propria competenza, al loro aggiornamento e conservazione. Inoltre, particolarmente in caso di materiali, beni o reperti culturalmente sensibili, come gli oggetti considerati sacri o le collezioni di resti umani, i ri-

cercatori assicurano il rispetto delle credenze, degli interessi e dei diritti dei membri delle comunità, dei gruppi etnici o religiosi da cui gli stessi provengono.

c) Stabilizzare gli oggetti, i beni e i reperti: I ricercatori assicurano la stabilizzazione di oggetti, beni e reperti attraverso attività di restauro e manutenzione, anche tramite l'intervento di ulteriori esperti provenienti da diverse aree disciplinari. Le procedure di stabilizzazione sono documentate e reversibili. Eventuali modifiche o aggiunte di parti o materiali sono chiaramente distinguibili dal reperto originario. In particolare, è da considerarsi accettabile l'anastilosi, cioè la ricomposizione di parti esistenti ma smembrate, limitatamente a quanto necessario a garantire la conservazione del reperto o del monumento e a ristabilire la continuità della sua struttura. Tali prescrizioni etiche tengono tuttavia conto dell'evoluzione delle tecniche nonché di esigenze particolari tra le quali quelle di rispetto di tradizioni, culture e religioni che, prescindendo dal significato storico, potrebbero esigere il ripristino dell'integrità e/o la ricostruzione dell'oggetto.

d) Comunicare le situazioni di pericolo e contribuire alla tutela: I ricercatori comunicano alle autorità competenti eventuali pericoli specifici e circostanziati che minacciano il patrimonio culturale con il quale entrano in contatto per ragioni di ricerca o professionali, motivando in modo adeguato. La comunicazione riguarda anche pericoli maggiori, incipienti o potenziali. In ogni caso, i ricercatori contribuiscono costantemente alla costituzione e al mantenimento di inventari di protezione del patrimonio culturale, alla pianificazione di misure di emergenza per la protezione da pericoli ambientali, all'emersione di ogni caso di sparizione di un bene culturale rilevante nonché alla predisposizione di norme generali di tutela del patrimonio culturale, anche in collaborazione col Legislatore. Altresì, i ricercatori si impegnano a collaborare con chi di competenza al fine di sperimentare modelli sostenibili di progettazione e gestione del patrimonio culturale in tutte le fasi del ciclo di vita di oggetti, beni e siti.

e) Salvaguardare il patrimonio culturale immateriale: I ricercatori pongono particolare attenzione alla salvaguardia degli elementi e delle espressioni del patrimonio culturale immateriale, componenti fondamentali delle culture tradizionali. A tal fine, i ricercatori partecipano alla costruzione e aggiornamento di inventari, contribuiscono alla crescita di una consapevolezza diffusa circa il significato del patrimonio culturale immateriale, promuovono un dialogo che rispetti la diversità culturale e incoraggiano il coinvolgimento di comunità, gruppi e singoli individui nella gestione, mantenimento e trasmissione di tale patrimonio culturale. Nel garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, i ricercatori rispettano le prassi consuetudinarie che lo disciplinano.

f) Collaborare al contrasto al traffico illecito di oggetti, beni, collezioni o dati: I ricercatori sono consapevoli che gli scavi clandestini, il traffico illecito di oggetti, beni, collezioni o dati e il mercato che da esso si sviluppa generano la distruzione del territorio e una grave perdita di conoscenze scientifiche e alimentano il crimine organizzato anche a livello internazionale. Di conseguenza, i ricercatori dispiegano ogni cura per evitare qualsiasi forma, anche indiretta, di sostegno al commercio illecito ed evitano di parteciparvi, indipendentemente dall'importanza scientifica di oggetti, beni, collezioni o dati, salvo quanto previsto di seguito alla lettera h).

g) Accertare la proprietà legale e la provenienza di oggetti, beni, collezioni o dati: Nell'acquisizione, mediante acquisto, donazione, prestito, lascito o scambio di oggetti, beni, collezioni o dati da parte di un museo, di un'istituzione scientifico-culturale o di un privato, qualora vi sia il coinvolgimento di ricercatori in qualità di consulenti, questi ultimi accertano preventivamente la proprietà legale di oggetti, beni, collezioni o dati e, per quanto possibile, verificano che tali beni non siano stati acquisiti o esportati illecitamente. Inoltre, i ricercatori valutano la completezza e veridicità della ricostruzione storica e scientifica della provenienza di oggetti, beni, collezioni o dati, a partire dalla loro scoperta o realizzazione e fino al momento dell'acquisizione. I ricercatori richiedono sempre esplicitamente tale documentazione ed è fatto obbligo al committente, al museo o all'istitu-

zione scientifico-culturale coinvolti nell'acquisizione, di fornire loro quanto richiesto in modo rigoroso, completo e trasparente. Ove la documentazione sia carente e tale da generare un fondato sospetto circa la provenienza illecita dei beni, i ricercatori comunicano tali circostanze al proprio ente di afferenza e all'autorità competente e si astengono dallo svolgere attività di consulenza, salvo la sopravvenienza di informazioni in grado di dissipare i sospetti, oppure sino a quando le competenti autorità, informate al riguardo, non si siano pronunciate nel merito.

h) Agire nell'interesse generale nei casi eccezionali di acquisizione di beni privi di attestazione di provenienza e proprietà: In casi eccezionali, qualora per un oggetto, un reperto o una collezione di straordinaria importanza e valore non sia fornita l'attestazione di provenienza e di proprietà di un bene ed esso si trovi in condizioni dimostrabili di pericolo, i ricercatori possono decidere di intervenire ai fini della sua conservazione. Tali interventi devono essere fondati su indiscutibili motivazioni scientifiche precisamente esplicitate e formulate, scevri da pregiudizi e discriminazioni o da motivazioni di interesse personale o di terzi e non basati su ideologie, nonché effettuati in accordo con le autorità competenti o comunque dando a queste ultime tempestiva comunicazione su quanto accaduto. Inoltre, i summenzionati interventi devono avvenire nell'interesse generale e in modo trasparente e devono essere revertiti non appena nuove condizioni lo consentano.

i) Agire nell'ambito del proprio settore competenza e correttezza nelle attività di consulenza e perizia: I ricercatori svolgono attività di natura professionale privata di documentazione scientifica, consulenza, perizia e/o valutazione economica di un oggetto, reperto o collezione, previa autorizzazione dell'ente di afferenza e soltanto se posseggono le competenze scientifiche necessarie e adeguate all'incarico. I ricercatori stabiliscono altresì preventivamente estensione, limiti e termini dell'incarico in accordo col committente. Nello svolgimento di tali attività, i ricercatori agiscono in modo obiettivo, indipendente, corretto, accurato e veritiero e comunque in maniera tale da evitare di generare false convinzioni nel committente nonché limitando la propria azione a

valutazioni basate su criteri unicamente scientifici. In particolare, soprattutto nel caso in cui l'attività preveda una valutazione economica del bene in esame, i ricercatori esplicitano al committente eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali e non sono mai comunque coinvolti direttamente nella compravendita di beni culturali né traggono vantaggi personali rilevanti o compensi che possano essere fonte di indebita influenza circa l'acquisto o la cessione di tali beni da parte di mercanti, case d'asta o altri soggetti. Inoltre, qualora altri esperti prendano parte all'attività consulenziale, i ricercatori riconoscono la paternità dei contributi rilevanti e ne fanno menzione al committente.

4. Nella cooperazione internazionale, nelle operazioni di pace, nella ricerca e nella protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato potenziale o in atto e in fase post-bellica nonché nelle zone a rischio, occorre:

a) Favorire il ritorno dei beni culturali nei Paesi di origine: I ricercatori si attivano e contribuiscono a che un oggetto, reperto o collezione di cui è stata richiesta la restituzione da parte del Paese di origine venga effettivamente restituito, in modo tempestivo e nelle migliori condizioni di conservazione, laddove il Paese di origine abbia dimostrato che esso appartiene al proprio patrimonio culturale e che è stato trafugato oppure che è stato esportato in violazione dei trattati internazionali e delle legislazioni nazionali. I ricercatori devono altresì farsi parte diligente nel promuovere il ritorno dei beni culturali nel relativo Paese di origine attraverso un confronto imparziale ed equanime che si svolga nelle sedi accademiche e scientifiche dei Paesi coinvolti e che preceda l'azione politica e governativa, anche identificando forme preliminari di partenariato e custodia condivisa dei beni oggetto della controversia.

b) Formare i cittadini e coinvolgerli nella tutela del patrimonio culturale: Formazione e divulgazione costituiscono una responsabilità dei ricercatori. Questi si impegnano nelle diverse sedi a progettare e realizzare programmi educativi e informativi volti a rafforzare l'apprezzamento e il rispetto per i beni culturali, com-

presa la coesistenzialità tra ambiente e patrimonio culturale, la consapevolezza della loro vulnerabilità e la percezione della loro importanza storica e sociale. I programmi vengono svolti in collaborazione con i soggetti competenti e tengono conto dell'esigenza di formare la popolazione circa i rischi maggiori cui i beni culturali potrebbero essere esposti – quali ad esempio il deterioramento e l'aggressione del territorio, le catastrofi ambientali e gli scenari terroristici o di conflitto armato –, anche al fine di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini, coinvolgendoli, ove possibile, nelle operazioni di protezione.

c) Formarsi e collaborare alla tutela e conservazione del patrimonio culturale: Preventivamente allo svolgimento di attività di ricerca nelle zone a rischio o nelle zone di potenziale conflitto armato, i ricercatori partecipano a programmi di formazione specifici con il sostegno dell'ente di afferenza e in collaborazione con i soggetti e le autorità competenti, anche a fini di autoprotezione. La ricerca in queste zone è condotta in stretta collaborazione con gli organi tecnici e con le autorità competenti e comprende la conservazione e, ove mancanti, la realizzazione degli inventari nonché un contributo all'identificazione di soluzioni appropriate per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, alla preparazione di piani di rimozione di beni culturali mobili e alla definizione di interventi rapidi di salvaguardia dei monumenti.

d) Collaborare con l'autorità competente in caso di terrorismo o conflitto armato: In caso di attacco terroristico o di conflitto armato sul territorio europeo, i ricercatori forniscono informazioni alle autorità civili e militari competenti al fine di salvaguardare il patrimonio culturale. Qualora i ricercatori operino in zone di conflitto armato potenziale o in fase post-bellica in altre aree del mondo, essi agiscono, per quanto possibile, in modo da affermare e rendere visibile la propria neutralità di esperti impegnati nello studio e nella tutela del patrimonio culturale e a quest'ultimo fine valutano se fornire informazioni alle autorità locali e/o internazionali competenti. Fatta salva l'incolumità del ricercatore, che va sempre garantita, la neutralità implica

Il Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali

Articoli

la rinuncia, per quanto possibile, alla tutela personale operata da militari in favore di una tutela assicurata da organizzazioni internazionali neutrali.

e) Concorrere a contrastare l'illegalità: I ricercatori si conformano strettamente alle norme e alle convenzioni internazionali che regolano le attività di ricerca nelle zone di conflitto armato e nei Paesi sotto occupazione militare straniera. In particolare, i ricercatori si adoperano al fine di evitare l'esportazione dei beni culturali dai territori occupati e si astengono dallo svolgere attività di consulenza o dal favorire l'acquisto di oggetti, beni, reperti o collezioni che derivino dalla distruzione, dal saccheggio o dal danneggiamento illecito e/o intenzionale di monumenti e siti archeologici.

Si ringraziano i seguenti esperti ad acta che hanno collaborato alle attività del gruppo di lavoro e alla revisione del testo: Elena Mancini (ITB-CNR), Ilja Richard Pavone (ITB-CNR), Silvia Scalzini (Scuola Superiore Sant'Anna), Guglielmo Rezza (ITB-CNR).

NOTA AL TESTO PUBBLICATO, GRUPPO DI LAVORO ED ESTENSORI

Il "Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali" viene posto alla riflessione critica della comunità scientifica, in primo luogo del CNR, nonché degli esponenti delle istituzioni pubbliche, delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, dell'industria e in generale di tutti coloro che vorranno contribuire ad assicurare una discussione ampia e competente sulla materia. Una revisione periodica del Codice verrà curata dalla Commissione con cadenza annuale. Commenti e osservazioni potranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica cnr.ethics@cnr.it

Il Codice, approvato nell'assemblea plenaria dell'8 e 9 febbraio 2016, è stato elaborato con il contributo di tutti i componenti⁶ della Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR. Hanno fatto parte del gruppo di lavoro sulla materia: Louis Godart (relatore), Cinzia Caporale e Armando Massarenti. Al Gruppo di Lavoro hanno partecipato in qualità di esperti ad acta Silvia Chiodi (ILIESI - CNR) e Roberto Colasanti (Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale).

Sono stati estensori delle successive versioni del Codice Cinzia Caporale e Silvia Chiodi.

NOTE

1. Cfr. “Nota al testo, gruppo di lavoro ed estensori”.

2. Cfr. Appendice.

3. Questi ultimi riferimenti si applicano per i ricercatori del CNR e possono essere sostituiti con analoghe norme o linee guida in base all'istituzione di afferenza o al paese di origine dei ricercatori.

4. Ai fini del Codice, il riferimento a oggetti, beni e dati ricomprende in generale i reperti, le collezioni, i libri, i documenti, le opere, i filmati e ogni altro bene culturale, materiale o immateriale, sia di pertinenza delle diverse discipline cui il Codice può essere applicato.

5. In inglese: *peer review*.

6. Composizione della Commissione al momento dell'approvazione del *Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali*, l'8 febbraio 2016: Luigi Nicolais (Presidente del CNR e Presidente della Commissione), Evandro Agazzi (Università degli Studi di Genova e Universidad Panamericana, México), Lucio Annunziato (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Donato Busnelli (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa), Cinzia Caporale (Coordinatore della Commissione, ITB- CNR, Roma), Gilberto Corbellini (Sapienza Università di Roma), Emilia D'Antuono (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giuseppe De Rita (Centro Studi Investimenti Sociali – CENSIS, Roma), Carmela Decaro (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli, Roma), Laura Deitinger (Assoknowledge, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Roma), Ombretta Di Giovine (Università degli Studi di Foggia), Daniele Fanelli (METRICS - Stanford University, CA, USA), Giovanna Maria Flick (Presidente emerito della Corte Costituzionale, Roma), Stefania Giannini (Università per Stranieri di Perugia), Louis Godart (Accademia Nazionale dei Lincei, Roma), Ivanhoe Lo Bello (Confindustria, Roma), Mario Magaldi (Magaldi Industrie S.r.l., Salerno), Armando Massarenti (Il Sole 24 Ore, Milano), Federica Migliardo (Università degli Studi di Messina), Roberto Mordacci (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano), Demetrio Neri (Università degli

Studi di Messina), Francesco Maria Pizzetti (Università degli Studi di Torino), Giovanni Rezza (Istituto Superiore di Sanità, Roma), Stefano Rodotà (International University College of Turin), Carlo Secchi (Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano), Giuseppe Testa (Università degli Studi di Milano e Istituto Europeo di Oncologia-IEO), Lorenza Violini (Università degli Studi di Milano). Hanno contribuito all'elaborazione del Codice anche i seguenti componenti della Commissione così come da suo precedente mandato: Maria De Benedetto (Università degli Studi Roma Tre), Lorenzo Leuzzi (Ufficio per la Pastorale Universitaria, Roma), Fabio Pammolli (IMT Alti Studi Lucca), Mauro Ronco (Università degli Studi di Padova).

Il Codice di etica e deontologia per i ricercatori che operano nel campo dei beni e delle attività culturali

Articoli



**Fondazione
Umberto Veronesi**
– per il progresso
delle scienze